

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 3 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Paolo Gherri

IL CONCETTO DI DIRITTO CANONICO NEI DOCUMENTI PONTIFICI DI PROMULGAZIONE LEGISLATIVA GENERALE*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il Magistero delle promulgazioni legislative generali. – 1.1. Le coordinate del tema. – 1.2. Per un approccio ‘teologico’. – 2. Il Magistero romano sul Diritto canonico - *Ius vetus*. – 2.1. Il *Corpus Iuris Canonici* (secoli XIII-XVI). – 2.2. Il *Liber Extra*. – 2.3. Il *Liber Sextus*. – 2.4. Le *Clementinæ*. – 2.5. Il punto di arrivo. – 3. Il Magistero pontificio sul Diritto canonico - *Ius novum*. – 3.1. I Codici di Diritto canonico (XX secolo). – 3.2. Il *Codex Iuris Canonici* del 1917. – 3.3. Il *Codex Iuris Canonici* del 1983. – 3.3.1. Motivazioni, finalità ed elaborazione. – 3.3.2. Promulgazione ed elementi dottrinali. – 3.4. Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990. – 4. Considerazioni conclusive.

Introduzione

Appartiene ormai all’esperienza comune dei canonisti contemporanei il fatto che le ‘Storie del Diritto canonico’ o le ‘Introduzioni al Diritto canonico’ del dopo-Concilio, ritenendo necessario giustificare dal punto di vista teorico il proprio ‘oggetto’¹, dedichino spesso ampio spazio ai c.d. fondamenti (teoretici) del Diritto canonico, con particolare attenzione a ‘trovarne’ e porne in luce quella *componente teologica*, che ancor oggi viene considerata da molti l’unica *legittimazione* possibile del *giuridico* nella Chiesa. Continua così, in modo quasi ostinato, lo sforzo di fornire alla condotta giuridica dei discepoli di Cristo una radice in qualche modo ‘teologica’ la quale tuttavia, non trovando di fatto alcun appiglio ‘necessario’ (dal punto di vista dogmatico/ontologico) in ambito patristico e magisteria-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Travisando completamente in tal modo il necessario approccio epistemologico.

le in genere (*v. infra*), finisce ben presto per trasformarsi nella ricerca di una qualche forma di *giustificazione biblica* del ‘giuridico’ ecclesiale. Ci si ritrova in tal modo immersi nei riferimenti – (solo) testuali – alla ‘Legge’² reperibili un po’ ovunque nella Sacra Scrittura³, trascurando che, invece, dal punto di vista teologico non sono le *parole* (= *dicta*) ad essere costitutive ma la *realtà* (= *res*) della quale si tratta⁴.

Nondimeno: in tale prospettiva andrebbe considerato che non è affatto possibile riscontrare alcuna continuità reale tra la c.d. Legge mosaica ed i Canoni ecclesiali; ciò non solo testualmente⁵, ma anche dal punto di vista sostanziale, data la *discontinuità strutturale* che si creò molto presto tra la Comunità giudaica e quella dei ‘nazareni’. Una discontinuità strutturale della quale è testimone – e fondamento – il c.d. Concilio di Gerusalemme che, ad ogni buon conto, interruppe in linea di principio ogni continuità con le pratiche mosaiche (cfr. *At 15*)⁶. Non si dimentichi neppure come ben presto il ‘centro’ del cristianesimo si ricollocò in Europa (= Roma), abbandonando

² Si veda, esemplarmente: L. GEROSA, *Teologia del Diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Lugano, 2005, pp. 42, 46-47 (riproposto pariter in: ID., *Introduzione al Diritto canonico. I. Teologia del Diritto ecclesiale*, Città del Vaticano, 2012, p. 37).

³ In merito, ed in linea di principio, si consideri quanto espresso nel volume: A. PITTA, *Paolo, la Scrittura e la Legge. Antiche e nuove prospettive*, Bologna, 2009.

⁴ Va infatti applicata con rigore la distinzione tra *res*, *dictum*, *intentum*: ciò di cui in effetti si parla, ciò che realmente è detto/scritto, ciò che si vuol effettivamente dire/comunicare (cfr. G. LORIZIO, E. HERMS, *Introduzione, in Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede. Studi teologici sulla dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana*, a cura di E. HERMS, L. ZAK, Città del Vaticano, 2011, p. 10).

⁵ Sebbene l’esperienza storica in merito dimostri come, in realtà, molto (*rectius*: troppo) fu fatto in particolarissime circostanze storiche, rimanendone testimonianze di grande impatto disciplinare com’è, emblematicamente, la c.d. *Collectio Hibernensis* (cfr. B.E. FERME, *Introduzione alla Storia del Diritto canonico. I. Il Diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Roma, 1998, pp. 104-105). Sul tema, seppure sommariamente, si veda: C.G. MOR, *La Bibbia e il Diritto canonico*, in FONDAZIONE CISAM, *La Bibbia nell’Alto Medioevo*, Spoleto (Perugia), 1963, pp. 164-179; P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico. Lezioni introduttive*, Città del Vaticano, 2020, pp. 24-26.

⁶ Cfr. P. GHERRI, *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III (2017), n. 5, p. 85.

definitivamente le connessioni palestinesi; l'entrata a Gerusalemme di Tito nel 70 d.C. fece il resto.

Al tempo stesso sono espliciti nel NT gli elementi espressamente 'dogmatici' che evidenziano tale discontinuità, sia in san Paolo che in san Giovanni, come emerge con abbondanza dai loro scritti.

- Paolo con decisione ricorda a chi si fa circoncidere che in tal modo egli è obbligato ad osservare tutta la Legge di Mosè⁷; allo stesso modo egli tratta come ri-sottomissione al giogo della schiavitù l'adozione delle pratiche 'giudaizzanti' che, secondo lui, sono in netto contrasto con la salvezza operata in Cristo poiché proprio la fonte della salvezza è il vero problema: Cristo con la fede in lui o Mosè con l'osservanza della Legge⁸.
- Giovanni dice cose analoghe quando sottolinea che si tratta di un Comandamento 'nuovo', in palese contrapposizione con l'antico, che non viene buttato via come tale (il comandamento è anche antico) poiché sempre dell'amore di Dio e del prossimo si tratta, ma ne è completamente 'nuova' la ragione⁹.
- La Lettera agli Ebrei completa il quadro dichiarando 'conclusa' l'antica Alleanza, col suo sacerdozio e la sua Legge (cfr. *Eb* 8,6-7.13).

In merito si deve inoltre osservare come la 'dialettica' degli ultimi anni intorno al tema della 'fondazione teologica' del Diritto canonico¹⁰ non abbia saputo innescare qualificati percor-

⁷ «E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge» (*Gal* 5,3) proprio in ragione della *sola* circoncisione.

⁸ «Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla Grazia» (*Gal* 5,4).

⁹ «Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera» (*1Gv* 2,7-8).

¹⁰ Cfr. P. GHERRI, *Teologia del Diritto: il nome di una crisi?* in *Ius Canonicum*, XLIII (2003), pp. 249-299; Id., *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*,

si di ricerca e riflessione in materia, incapace – nella maggior parte dei casi – di affrontare la tematica attraverso l'utilizzo di un *adeguato metodo*, che sappia partire dalla considerazione ed analisi delle Fonti ecclesiali in materia: Scrittura e Magistero *in primis*, come chiede oggi un efficace 'Metodo teologico'¹¹.

In questa prospettiva risulta certamente utile ampliare il campo d'indagine al di là di quanto sino ad oggi preso in considerazione dalla maggior parte degli autori, dedicando qualche puntuale attenzione alla già menzionata – scarsa – componente magisteriale sul tema. Un'attenzione espressamente focalizzata sulle Costituzioni apostoliche (dette spesso, in passato, Bolle) attraverso le quali i romani Pontefici hanno promulgato, lungo i secoli, le principali Normative canoniche di portata generale ed universale al tempo stesso: le Collezioni canoniche autentiche confluite nel *Corpus Iuris canonici* ed i tre Codici del XX secolo. Ciò permetterà, inoltre, di smarcarsi dalla mera riproposizione dei soli – generici – discorsi pontifici degli anni della revisione codiciale¹², ormai estenuati dalla

Roma, 2004; ID., *La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), pp. 463-499; ID., *Introduzione critica alla Teologia del Diritto canonico*, Torino, 2019; *contra*: M. VISIOLI, *L'insegnamento della "Teologia del Diritto" negli studi di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), pp. 211-234; G. GHIRLANDA, *Il Corso di Teologia del Diritto canonico e la natura del Diritto canonico*, *ivi*, pp. 281-301; A. CATTANEO, *Sulla "Teologia del Diritto canonico"*. In dialogo con Matteo Visioli, *ivi*, pp. 303-315; M. VISIOLI, *Alcune precisazioni sulla "Teologia del Diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo*, *ivi*, pp. 317-324; A. CATTANEO, *Teologia del Derecho canónico*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Cizur Menor, 2012, pp. 553-555 (abbreviato d'ora innanzi in: *DGDC*).

¹¹ Cfr. P. GHERRI, *Introduzione critica*, cit., pp. 214-222.

¹² Classicamente s'invocano i Discorsi di Paolo VI ai Congressi canonistici degli anni Settanta: PAULUS PP. VI, *Allocutio: Ad clarissimum Virum romane studiorum Universitatis Rectorem ceterosque Iuris canonici peritos, qui Cætui internationalis interfuerunt Romæ habito*, 20 ianuarii 1970, in *AAS*, LXII (1970), pp. 106-111; ID., *Allocutio: Ad participes Congressus internationalis Iuris canonici penes Universitatem Catholicam a S. Corde Mediolani habiti*, 17 septembris 1973, in *Communicationes*, V (1973), pp. 123-131 (citata anche come: ID., *L'istituzione giuridica della Chiesa come tutela dell'ordine spirituale*, in *Insegnamenti di Paolo VI*, XI, Città del Vaticano, 1974, pp. 845-855); ID., *Allocutio: Iis qui in Gregoriana Studiorum Universitate "Cur-*

frequenzazione poco più che formale alla quale sono stati assoggettati dalla dottrina.

1. *Il Magistero delle promulgazioni legislative generali*

1.1. *Le coordinate del tema*

Come detto: tra le principali ragioni della problematica così sommariamente enunciata si pone la sostanziale e concreta assenza, soprattutto magisteriale, di elementi in qualche modo ‘dogmatici’ a riguardo del Diritto canonico, visto che, ad ogni buon effetto, i documenti che lo trattano in modo espresso ed intenzionale sono davvero pochi nei venti secoli di vita della Chiesa.

Il motivo di questa situazione è abbastanza semplice e concreto: la Chiesa ‘cattolica’ ha sempre usato il Diritto come strumento operativo *fattuale* senza porsi problemi teorici nei suoi riguardi. Chiesa e Diritto canonico sono cresciuti insieme come un corpo cresce insieme con lo scheletro che lo sostiene: si possono *distinguere* ma *non separare*. Il Diritto canonico nella sua radice più profonda è infatti uno scheletro (interno) e non una corazza (esterna) rispetto alla Chiesa¹³. In tal modo il non-problema dell’esistenza e del ruolo del Diritto canonico nella vita ecclesiale – cattolica – ha generato, per così dire, un sostanziale ‘silenzio’ magisteriale a suo riguardo. Un silenzio che manifesta non l’irrilevanza del tema ma la sua *pacificità*: è tema e non problema, per questo il Magistero non se ne è quasi mai occupato espressamente.

sui renovationis canonice pro Iudicibus aliisque Tribunalium Administris” interfuerunt, 13 decembris 1972, in AAS, LXIV (1972), pp. 780-782 (citata anche come: Id., *Il valore della dottrina disciplinare strettamente associata alla Teologia. Secondo Corso di aggiornamento sul Diritto canonico*, 13 decembris 1972, in *Insegnamenti di Paolo VI*, X, Città del Vaticano, 1973, pp. 1273-1276); Id., *Allocutio: Ad Prælatos auditores et Officiales Tribunalis sacræ Romanæ Rotæ, a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos*, 8 februarii 1973, in AAS, LXV 65 (1973), pp. 95-103.

¹³ Ciò che costituisce una delle principali differenze rispetto al pensiero tradizionale delle Chiese riformate.

Il Diritto, d'altra parte, non è 'valore'¹⁴ ma 'organizzazione': ordinamento della relazionalità sociale¹⁵. È regolamentazione del vivere collettivo¹⁶, in una prospettiva in cui la *funzionalità* (= *Ordo*) prevale nettamente sul *comando* (= *præceptum*), come ormai la crisi del Normativismo¹⁷ e del Positivismo giuridico¹⁸ ha abbondantemente dimostrato e, nondimeno, le teorizzazioni di natura 'istituzionale' (coeve) reso strutturalmente inutile¹⁹.

Proprio per questo, cercare nella Rivelazione biblica 'informazioni' *ex parte Dei* circa il Diritto non è teologicamente corretto. Sarà invece necessario per la Teologia riconoscere l'effettivo valore che il Diritto ha per la vita umana, oltre alle sue eventuali ricadute sulla relazionalità umano-divina²⁰, sull'esempio del 'linguaggio', che così profondamente ha segnato e configurato il modo stesso con cui Dio si è rivolto all'umanità attraverso l'esperienza biblica.

¹⁴ Come risulta invece per la Modernità europea da Kant a Hegel, fino ad oggi.

¹⁵ Come ben illustrato da Paolo Grossi: P. GROSSI, *Prima lezione di Diritto*, Roma-Bari, 2005⁶; Id., *Società, Diritto, Stato. Per un recupero del Diritto*, Milano, 2006; Id., *Mitologie giuridiche della Modernità*, Milano, 2007³.

¹⁶ Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, p. 20.

¹⁷ Entro i cui confini va collocata anche la precettività suáreziana con la propria volontaristica identificazione tra Legge e precetto ('*Lex est commune præceptum*': F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612, 1,I,12, 5).

¹⁸ Il riferimento è alla 'dottrina pura del Diritto' (cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Leipzig, 1934) attraverso la quale Hans Kelsen, nella prima metà del XX secolo, cercò – idealisticamente – di fondare e giustificare il Diritto in modo indipendente da qualsiasi altra realtà facendone una pura espressione dell'autorità «keine Imperativ ohne Imperator» (Id., *Rechtswissenschaft oder Rechtslehre*?, in *Osterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, XVI [1966], p. 242), all'interno di un contesto idealistico sostanzialmente condiviso anche da parte cattolica 'romana' sia per il formalismo deduttivo che per il ruolo assegnato all'Autorità.

¹⁹ Cfr. S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, Pisa, 1918; P. GHERRI, *Ordinamento giuridico e Diritto canonico: il contributo di Santi Romano alla Teoria generale del Diritto canonico*, in *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano*. Pisa 14-15 giugno 2018, a cura di R. CAVALLO PERIN ET ALII, Pisa, 2019, pp. 119-136.

²⁰ Si pensi, per esempio, al concetto – tipicamente e pienamente giuridico – di 'Alleanza' che attraversa l'intero testo biblico.

Proprio in prospettiva istituzionale/funzionale si osserva pure come nella vita delle prime Comunità di discepoli del Signore Gesù il Diritto si sia delineato prima di tutto come *remedium* al peccato e alla non-docilità allo Spirito, proprio *dove* e *quando* le ‘discontinuità’ nell’*ordo caritatis* e le sue troppe violazioni (cfr. *1Cor* 11,21-22) imposero di prendere provvedimenti adeguati ed efficaci: il c.d. Concilio di Gerusalemme *in primis* (cfr. *At* 15,29) ma anche molte disposizioni (più o meno) ‘paoline’ per le sue Comunità, come il nuovo Matrimonio delle vedove più giovani (cfr. *1Tm* 5,11-15).

Gli sviluppi delle Lettere pastorali del NT, insieme ad un certo numero di scritti dell’epoca sub-apostolica (sant’Ignazio di Antiochia *in primis*) ne danno una coerente e corposa testimonianza che prelude all’esperienza – anche disciplinare – dei primi Concili, in un percorso che non pare conoscere soluzioni di continuità.

Sotto questo punto di vista la dinamica dell’agire normativo della Chiesa apostolica, divenuto poi il modello di riferimento dei secoli successivi, risulta di tutta chiarezza in ciò che viene narrato da Luca al Capitolo 15 degli Atti degli Apostoli circa la non necessità della circoncisione per divenire cristiani. È questo il *typos* della giuridicità ecclesiale, che stabilisce ‘misure’ (= *canones*) anziché ‘leggi’ (= *nomoi*).

1.2. *Per un approccio ‘teologico’*

Nell’esaminare il Magistero cattolico in tema di Diritto canonico, occorre ricordare anzitutto che i riferimenti corretti devono essere le ‘Fonti’ (ufficiali) e non la c.d. dottrina (degli autori): si tratta, infatti, di Teologia ‘positiva’ e non ‘sistemática’²¹. In questo contesto, infatti, la correttezza metodologica (= *obiectum formale quo*) assume anche portata *epistemologica* indicando con chiarezza che cosa sia ciò di cui si parla: l’*obiectum formale quod*.

²¹ Cfr. P. GHERRI, *Introduzione critica*, pp. 142-143, 214.

In tale prospettiva è importante specificare che non si tratta, in questa sede, di analizzare le dinamiche giuridico-canoniche interne alla Chiesa e della sua attività giuridica, dando attenzione allo specifico 'significato tecnico' di attività e documenti²² o di singole Norme. Si tratta, invece, di comprendere 'perché' – e su quale fondamento teologico e, quindi, costitutivo – sia stata realizzata tale attività: quale ne fosse la *res* e quale l'*intentum*. È infatti consapevolezza condivisa anche in campo civile che i motivi per i quali una Legge viene 'creata' e la sua effettiva applicazione possano spesso risultare anche molto distanti, fino alla stessa contraddizione: qualunque Norma infatti, una volta 'attivata' all'interno dell'Ordinamento giuridico genera una 'propria' dinamica sia applicativa che teoretica, non di rado anche completamente estranea alla volontà (e consapevolezza) del suo autore²³.

È su queste consapevolezze che si fonda la – presente – scelta di analizzare non lo *sviluppo tecnico* del Diritto canonico della Chiesa cattolica ma i *pochi* documenti realmente significativi per conoscere il 'pensiero' (= *intentum*) della Chiesa sul Diritto canonico che essa stessa ha prodotto al *proprio interno* e per il *proprio utilizzo*.

L'attenzione fondamentale, a questo livello non espressamente tecnico-giuridico, sarà indirizzata alle Costituzioni apostoliche di promulgazione degli strumenti normativi di massimo valore nella cattolicità²⁴: il *Liber Extra* di Gregorio IX (1234)²⁵,

²² Che cosa significa, cioè, e cosa comporta una specifica attività come quella, per esempio, di promulgazione di una determinata Legge, come può essere un Codice di Diritto Canonico.

²³ Si pensi, p.es., alle Norme sull'Asilo politico delineatesi lungo il Novecento europeo a tutela di c.d. 'dissidenti' ed attivisti politici di 'opposizione', applicate oggi, invece, a veri e propri fenomeni migratori di massa.

²⁴ Di per sé originariamente estranei alla cattolicità orientale che ne ha acquisito solo qualche elemento in modo indiretto all'interno delle dinamiche 'uniatiste'. Il Diritto canonico, infatti, per le Chiese cattoliche orientali ha 'Fonti' molto diverse – sebbene generalmente non contraddittorie – rispetto a quello latino.

²⁵ Cfr. GREGORIUS PP. IX, *Decretalium d. Gregorii Papæ IX Compilatio*, in *Corpus Iuris canonici*, II, editio lipsiensis secunda, (rist. anast.), a cura di Æ. FRIEDBERG, Graz, 1959, coll. 1-928. Per una presentazione sommaria si veda: M. BERTRAM, *Decreteales de Gregorio IX*, in *DGDC*, II, pp. 916-923.

il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII (1298)²⁶, le *Constitutiones Clementinae* di Giovanni XXII (1314)²⁷, per quanto riguarda le Fonti del Diritto canonico ‘classico’²⁸, e le promulgazioni dei tre Codici canonici del Novecento ad opera di Benedetto XV (1917) e Giovanni Paolo II (1983 e 1990) per quanto riguarda l’attuale ‘fase’ giuridica della Chiesa. La scelta risulta in qualche modo obbligata poiché, sebbene la letteratura (o dottrina) cattolica in tema di Diritto canonico sia amplissima, *solo* questi documenti possiedono però le caratteristiche necessarie a farne un *riferimento ufficiale* (= Magistero) sia all’interno della Chiesa cattolica, sia per chi dall’esterno voglia conoscerne il pensiero – reale – in merito. Sono tre i fattori specifici che caratterizzano tali Fonti:

1) si tratta di documenti *ufficiali* ed espressamente *giuridici*: Costituzioni apostoliche (le massime espressioni di autorità nella Chiesa cattolica);

2) si tratta di documenti *tematici*, che trattano cioè il tema in modo espresso e diretto avendo il Diritto canonico quale *res de qua agere*;

3) si tratta di documenti *normativi generali* poiché attraverso di essi sono state formalmente ‘create’ le Norme che hanno costruito il palinsesto dell’intero Ordinamento canonico ancor oggi vigente.

Sono questi gli *unici* documenti ecclesiali che offrono sufficienti garanzie di referenzialità primaria e costitutiva per la materia in esame.

²⁶ Cfr. BONIFACIUS PP. VIII, *Liber Sextus Decretalium d. Bonifacii Papae VIII*, in *Corpus*, II, coll. 937-1124. Per una presentazione sommaria si veda: T. SCHMIDT, *Liber Sextus*, in *DGDC*, V, pp. 128-131.

²⁷ Cfr. CLEMENS PP. V, *Clementis Papae V Constitutiones*, in *Corpus*, II, coll. 1133-1200. Per una presentazione sommaria si veda: J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, *Decretales Clementinas*, in *DGDC*, II, pp. 912-916.

²⁸ Sono queste le Collezioni canoniche pontificie che costituiscono il cuore – e l’unica parte originariamente ‘ufficiale’ – del *Corpus Iuris Canonici*, insieme al c.d. *Decretum Gratiani* (che, comunque, non è una *Fonte normativa* ma un testo di metodologia giuridica) e alle *Constitutiones extravagantes*.

2. *Il Magistero romano sul Diritto canonico - Ius vetus*

2.1. *Il Corpus Iuris Canonici (secoli XIII-XVI)*²⁹

Dovendo, per forza di cose in questa sede, soprassedere rispetto alla Storia del Diritto canonico come tale³⁰, basti qui ricordare come, dal momento in cui Ivo di Chartres (XI-XII)³¹ e soprattutto Graziano (XII sec.)³² cominciarono a ragionare sulle ‘Fonti’ del Diritto canonico, la qualità di tali Fonti e, soprattutto, la loro concreta applicabilità³³, diventò urgente intervenire anche in modo istituzionale in quest’ambito e i Papi iniziarono a mandare alle Università – prima tra tutte Bologna – le loro ‘Collezioni autentiche’ di Costituzioni e Decretali³⁴ perché ‘esse’ fossero conosciute e studiate come ‘il’ Diritto canonico vigente. In quest’ottica è indispensabile, nel terzo millennio, ricordare che non si trattava, allora, di promulgare la ‘Legge unica’, uguale per tutti (come sarà nel Novecento per i Codici canonici)³⁵, ma – invece – di *fissare le Fonti* normative per lo studio (e l’attività forense che ne sarebbe derivata), rispondendo prima di tutto alla *necessità* di ‘conoscere’ le de-

²⁹ Cfr. K. PENNINGTON, *Corpus Iuris Canonici*, in *DGDC*, II, pp. 757-765.

³⁰ Cfr. B.E. FERME, *Introduzione*, cit.

³¹ Cfr. IVO CARNOTENSIS EP., *Panormia, Patrologiæ cursus completus, Series Latina*, CLXI, a cura di J.P. MIGNE, Paris, 1855, coll. 1037-1344 (cfr. M. BRETT, *Panormia*, in *DGDC*, V, pp. 890-892); IVO CARNOTENSIS EP., *Decretum*, in *Patrologiæ*, coll. 47-1022.

³² Cfr. GRATIANUS, *Concordia discordantium Canonum*, in *Corpus Iuris canonici*, I, editio lipsiensis secunda (rist. anast.), a cura di Æ. FRIEDBERG, Graz, 1959.

³³ L’opera del *Magister* bolognese non è infatti una ‘collezione’ di Norme, come invece fu ritenuta ed utilizzata, ma un sostanziale manuale di metodologia giuridico-canonica (cfr. P. GHERRI, *Note metodologiche sui rapporti tra Teologia e Diritto canonico nell’Alta Scolastica e loro riflessi sull’attuale Teologia del Diritto canonico*, in *Ius Canonicum*, XLIV [2004], pp. 539-589).

³⁴ Il primo fu Onorio III che nel 1226 (o 1227) promulgò una raccolta delle proprie Decretali, che fu detta *Compilatio V* (cfr. *Quinque Compilationes antiquæ nec non Collectio Canonum lipsiensis*, a cura di Æ. FRIEDBERG, Leipzig, 1882 [rist. anast. Graz, 1956]).

³⁵ Sul modello di quelli civili nati in Europa nella Modernità: il *Code Napoléon* del 1804; il Codice civile austriaco (*ABGB*) del 1811; il Codice civile tedesco (*BGB*) del 1896.

cisioni (= *Constitutiones, Decretales, Decreta*) che devono guidare una corretta e condivisa attività giuridica ecclesiale. Si prenda atto, inoltre, che alla radice di tale iniziativa non si poneva alcun problema circa l'esistenza o i *fondamenti* o i *perché* del Diritto canonico, ma solo elementi e *fattori tecnici* riguardanti il suo funzionamento e, in particolare, la sua *conoscenza* e *certezza*. Tali interventi normativi, in effetti, s'inserirono a pieno titolo nella dinamica giuridica del tempo³⁶, dominata ormai dalla necessità e volontà di 'conoscere' il Diritto vigente nella Chiesa e di raccoglierne in modo esaustivo le Fonti, dovendo anche riconoscere quelle 'autentiche' rispetto a quelle 'false'³⁷. S'innescò in tal modo una dinamica di raccolta e pubblicazione soprattutto di Decretali papali³⁸ che creò in modo autonomo la 'strada' sulla quale il Diritto canonico iniziò a correre ed alla quale i Papi stessi³⁹ diedero un proprio specifico apporto non solo *documentativo* ma anche *dispositivo*. Non è superfluo ricordare in questa sede che il *Corpus Iuris Canonici*⁴⁰ non nacque come attività ufficiale della Chiesa cattolica, come accadde invece nel Novecento per i Codici di Diritto Canonico, ma come sostanziale 'dato di fatto': un'attività editoriale realizzata da un editore privato (J. Chappuis, Parigi, 1500), solo posteriormente accolta e riconosciuta quale strumento ufficiale della Chiesa cattolica. Fu infatti Papa Gregorio XIII che, dopo il Concilio di Trento, 'assunse' a posteriori il *Decretum Gratiani* e autenticò le due Collezioni di *Extravagantes* nel 1580, dopo aver fatto emendare l'intero *Corpus* da parte dei '*Correctores Romani*', creandone la c.d. '*editio romana*' del 1582, che divenne il punto di riferimento giuridico della Chiesa cattolica fino al Codice di Diritto Canonico del 1917.

³⁶ Senza una reale distinzione né contrapposizione tra Diritto canonico e civile, all'interno dell'*unum Imperium* e *una christianitas*, dei secoli XII-XIV, in cui vigea il regime del c.d. *Ius commune*.

³⁷ Sul fenomeno della falsificazione delle Fonti canoniche si veda: B.E. FERME, *Introduzione*, pp. 130-137.

³⁸ Cfr. *Quinque Compilationes*, cit.

³⁹ Una parte dei quali avevano studiato a Bologna.

⁴⁰ Formato da: *Decretum Gratiani, Liber Extra, Liber Sextus, Decretales clementinae, Extravagantes Ioannis XXII, Extravagantes communes*.

2.2. *Il Liber Extra*

Il *Liber Extra* di Gregorio IX (1234) fu il primo vero strumento in qualche modo generale⁴¹ espressamente pontificio creato con la consapevolezza e la volontà di ‘fissare’ il Diritto nella Chiesa. Anche se dal punto di vista strettamente tecnico intra-ordinamentale l’intervento di Gregorio IX costituisce una pietra miliare dell’evoluzione della funzione legislativa papale⁴², oltre che il *princeps analogatum* della stessa funzione esercitata sino ad oggi dai Papi, ciò non offre tuttavia alcun apporto in riferimento alla *concezione* cattolica del Diritto canonico in sé e per sé, che interessa in questa sede. Tralasciando pertanto (per questo come per tutti gli altri strumenti normativi in esame) le nozioni di carattere tecnico⁴³, l’attenzione sarà indirizzata al solo testo della Bolla di promulgazione: la *Rex Pacificus*⁴⁴ in quanto espressione dell’*intentum* papale.

Il breve testo con cui Gregorio IX accompagnò la raccolta di Costituzioni e Decretali, proprie e dei suoi predecessori, profondamente manipolate ed integrate dall’opera di Raimondo di Peñafort, conferma – indirettamente – gli elementi già evidenziati a livello introduttivo:

⁴¹ Composto di cinque Libri (*Iudex, Iudicium, Clerus, Connubium, Crimen*) in cui era organizzata tutta la materia normativa canonica, secondo uno schema che divenne poi classico, al punto che il successivo intervento di Bonifacio VIII (*v. infra*) si collocò in sua espressa continuità come ‘sesto libro’, sebbene strutturato al proprio interno secondo le cinque ‘materie’ del *Liber Extra*.

⁴² Con esso, infatti, il Papa non solo rende pubbliche le Decretali e Costituzioni (come aveva fatto Onorio III) ma le taglia e cuce ed integra e cancella («resecatis superfluis providimus redigendas, adiicientes Constitutiones nostras et decretales Epistolas». GREGORIUS PP. IX, Bulla: *Rex Pacificus*, in *Corpus Iuris Canonici*, editio lipsiensis secunda, II, a cura di Æ. FRIEDBERG, Graz, 1959, col. 4) creando quella che tecnicamente è una vera ‘Legge’ che attribuisce al testo promulgato un nuovo valore intrinseco autoreferenziale, a differenza di quanto accadeva (e continuò in seguito) per le mere ‘collezioni’ o ‘compilazioni’.

⁴³ Si veda in merito: A.M. STICKLER, *Historia Iuris canonici latini. Institutiones academice*, I, *Historia Fontium*, Roma, 1950, pp. 237-251.

⁴⁴ Cfr. GREGORIUS PP. IX, *Rex Pacificus*, coll. 1-4.

- la presenza del Diritto, anche nella Chiesa, risponde alla necessità di porre fine a *litigi* ed *ingiustizie*, contrari alla volontà di Cristo (il 'Re pacifico')⁴⁵;
- la promulgazione del testo 'giuridico' è puramente *funzionale*, legata alla dispersione, contraddittorietà e prolissità ed incertezza delle Fonti canoniche, soprattutto papali, esistenti⁴⁶. Si tenga conto che al tempo non era ancora stata inventata la stampa e tutto doveva essere scritto a mano, copia per copia.

Al di là degli specifici contenuti ed intendimenti che hanno motivato la promulgazione della Collezione canonica, non pare inutile osservare come essa sia stata indirizzata alle Università ed ai Giudici anziché alla Chiesa in se stessa: ciò dimostra che si trattava – almeno in origine – di un'attività di 'formalizzazione' di una *conoscenza certa* e non 'legislativa' in senso stretto (come sarà successivamente inteso dal punto di vista tecnico); si trattava, cioè, di stabilizzare le Fonti del Diritto canonico rendendole *ufficiali, certe* e realmente *fruibili*.

La cosa risalta tanto maggiormente per il fatto che il linguaggio utilizzato (= *dicta*) non contiene alcuna enfasi giurisdizionale o potestativa in capo al romano Pontefice e l'unica formula in qualche modo 'autoritativa' risulta essere negativa: «ne quis præsumat aliam facere absque auctoritate Se-

⁴⁵ «Sed effrenata cupiditas, sui prodiga, pacis æmula, mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi iustitia conatus eius sua virtute reprimeret, et quæstiones ipsius implicitas explicaret, Ius humani fœderis litigatorum abusus exstingeret, et dato libello repudii concordia extra mundi terminos exsularet. Ideoque Lex proditur, ut appetitus noxius sub Iuris regula limitetur, per quam genus humanum, ut honeste vivat, alterum non lædat, ius suum unicuique tribuat, informatur» (*ivi*, coll. 1-2).

⁴⁶ «Sane diversas Constitutiones et decretales Epistolas prædecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quarum aliquæ propter nimiam similitudinem, et quædam propter contrarietatem, nonnullæ etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquæ vero vagabantur extra volumina supradicta, quæ tanquam incertæ frequenter in Iudiciis vacillabant, ad communem, et maxime studentium, utilitatem [...] illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adiicientes Constitutiones nostras et decretales Epistolas, per quas nonnulla, quæ in prioribus erant dubia, declarantur» (*ivi*, coll. 1-4).

dis apostolicæ speciali», con accento sulla ‘Sede apostolica’ più che sul Papa come tale.

2.3. *Il Liber Sextus*

Nella Bolla di invio della nuova raccolta di Costituzioni e Decretali papali all’Università di Bologna⁴⁷, al di là delle formule altisonanti tipiche del tempo⁴⁸, anche Bonifacio VIII, il Papa che quattro anni più tardi avrebbe promulgato la celebre *Unam Sanctam* (1302) sulla pienezza della potestà papale⁴⁹, non solo non si discosta da quanto già indicato da Gregorio IX circa le finalità generali della redazione e promulgazione della nuova Collezione canonica, ma ne esplicita in modo chiaro la specifica finalità giuridica nel quadro della *certezza del Diritto*.

Alcune osservazioni sul testo sono preziose per meglio valutarne la portata in merito alla *natura e funzione* del Diritto canonico nella Chiesa e ‘secondo’ il suo Magistero.

- Prima di tutto: l’apertura della Bolla non si presenta in chiave ‘papale’ ma ecclesiale; la Chiesa romana e le Chiese tutte sono il punto di riferimento dello scritto⁵⁰.
- Ciò che riguarda espressamente il Papa è il suo dovere di distribuire (= *dispensatio*) ciò che risulta utile ai ‘sudditi’ e alla loro prosperità⁵¹.

⁴⁷ Cfr. BONIFACIUS PP. VIII, Bulla: *Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ*, in *Corpus*, II, coll. 933-936.

⁴⁸ «Quam imperscrutabilis divinæ Providentiæ altitudo universis dispositione incommutabili prætulit Ecclesiis et totius orbis præcipuum obtinere voluit Magistratum, regimini Præsidentes [...] quantum nobis ex alto concessum fuerit» «ad apicem summi pontificatus superna dispositione vocati».

⁴⁹ Cfr. BONIFACIUS PP. VIII, Bulla: *Unam Sanctam*, in *Corpus*, II, coll. 1245-1246 (*Extrav. comm.* 1.8.1).

⁵⁰ «Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, quam imperscrutabilis divinæ Providentiæ altitudo universis dispositione incommutabili prætulit Ecclesiis et totius orbis præcipuum obtinere voluit Magistratum».

⁵¹ «Iuxta creditæ nobis dispensationis officium subditorum commodis, in quorum prosperitate utique prosperamur».

- L'intenzione dell'intervento dispositivo è 'reprimere, per quanto possibile' gli scandali e le liti che quotidianamente ed in forme sempre nuove l'umana natura 'costruisce' (= *œdere*)⁵². A ciò, d'altra parte, s'indirizza anche il nuovo Libro, redatto per 'correggere i costumi dei sudditi' ed offrire loro salubre quiete e frutti ubertosi⁵³.
- Causa dell'intervento papale sono l'*ambiguità* e l'*incertezza* dei riferimenti alle Decretali (papali) delle quali sia i Giudici che i Maestri fanno uso nella loro attività, fino a metterne in dubbio la stessa esistenza⁵⁴.
- La conclusione tecnica non fa che riprendere l'antica questione delle 'citazioni' giurisprudenziali già affrontata in sede civile nella 'Legge delle citazioni' (di Teodosio II e Valentiniano III, nell'anno 426⁵⁵), stabilendo che quanto non pubblicato nei sei volumi (= i cinque del *Liber Extra* più il *Sextus*) non possa più essere utilizzato come Fonte giuridica canonica⁵⁶. Si trattava, in fondo, di quanto già operato da Gregorio IX nella stessa direzione, sul modello del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano (527-565) che, proprio promulgando in forma 'ufficiale' *Leges* (= le Costituzioni imperiali; anno 529) e *Iura* (= il 'Digesto' della Giurisprudenza

⁵² «Ut scandala removeamus ab ipsis, et, quas humana natura, novas semper deproperans edere formas, lites quotidie invenire conatur, nunc antiquorum declaratione, nunc vero novorum editione Iurium, prout nobis est possibile, reprimamus».

⁵³ «Ad correctionem morum subditorumque quietem multa statuuntur salubria, fructus uberes Deo propitio in domo Domini allatura».

⁵⁴ «Super diversis dicerentur articulis editæ Decretales, de quarum aliquibus, an Decretales existerent, earumque auctoribus dubitabatur sollicitè in Iudiciis et in scholis [...] super hoc cum instantia requisiti a multis, ambiguitatem et incertitudinem huiusmodi, dispendium pluribus afferentem, omnino tollere, ac elucidare, quæ de Decretalibus ipsis teneri, quæve deberent in posterum refutari».

⁵⁵ Cfr. CTh., 1, 4, *De resp. prud.*, 3. In materia era già intervenuto anche Costantino nel 321 con una Costituzione in cui aboliva le note di Paolo ed Ulpiano a Papiniano (cfr. CTh., 9, 43, *De sent. pass.*, 1).

⁵⁶ «Eo utamini de cetero in Iudiciis et in scholis, nullas alias præter illas, quæ inseruntur aut specialiter reservantur in eo, Decretales aut Constitutiones, a quibuscunque nostris prædecessoribus romanis Pontificibus post editionem dicti voluminis promulgatas, recepturi ulterius aut pro Decretalibus habituri».

romana antica; anno 533) li fissava quali uniche Fonti utilizzabili per l'attività giuridica: 'Fonti' (autentiche), diverse dal 'Diritto' in sé.

2.4. *Le Clementinæ*

Praticamente sulla stessa linea si mosse anche Giovanni XXII da Avignone nell'anno 1314 per dare compimento all'opera intrapresa, ma non conclusa, dal suo predecessore Clemente V⁵⁷ (da cui il nome della Collezione). Il linguaggio sostanziale (= *dicta*) della nuova Bolla è lo stesso delle precedenti, così come le motivazioni, le finalità e i destinatari (= *intenta*):

- la correzione delle devianze comportamentali e dei costumi⁵⁸,
- la stabilità delle Fonti giuridiche di riferimento⁵⁹,
- le Università in cui s'insegnava Diritto canonico e i Giudici⁶⁰.

A proposito dei destinatari dell'attività papale è importante sottolineare la comprensione che il romano Pontefice ha della propria attività: 'trasmettere' le Costituzioni e Decretali del

⁵⁷ «Suum in hac parte propositum non implevit». IOANNES PP. XXII, Proemium: *Quoniam Nulla Iuris*, in *Corpus*, II, coll. 1129-1132.

⁵⁸ «Quoniam nulla Iuris sanctio [...] ad humanæ naturæ varietatem et machinationes eius inopinales sufficit [...] quia etiam ab adolescentia viri proclivis ad malum sensualitas humana declinat, per quod morum subversio in clero et populo frequenter obrepit. [...] Clemens Papa V prædecessor noster prudenter attendens, et provide cupiens deformatorem reformationi prospicere, solvere difficilia, ac sanctiones quæstionibus et negotiis imminenti-bus consonas promulgare, dudum nedum in Concilio Viennensi, quin etiam ante et post ipsum Concilium Constitutiones plurimas edidit, in quibus multa utilia statuit atque salubria, et nonnulla dubia in Iudiciis et extra frequentata decidit».

⁵⁹ «Necessaria est superioris auctoritas, ut tam per determinationis oportuna suffragium tollat ambigua, lites auferat, altercationes dirimat et obscura succidat».

⁶⁰ «Dilectis filiis doctoribus et scholaribus universis Bononiæ commorantibus [...] Universitati vestræ per apostolica scripta mandantes».

predecessore⁶¹, confermando così che tale atto autorevole non pretendeva ciò che solo la tarda Modernità vorrà riconoscere al Legislatore ed alla sua attività (v. *infra* sul CIC del 1917). Nondimeno: 1) la finalità non è l'applicazione delle Norme da parte di chi governa (= i Vescovi) ma la loro conoscenza e lo studio per 'essere utilizzate nei Giudizi e nelle scuole'⁶²; 2) l'atteggiamento dei destinatari non è la 'soggezione' alla potestà legislativa del Papa, ma la 'ricezione con pronto affetto'⁶³.

2.5. *Il punto di arrivo*

Le vicende legate alla Riforma e al Concilio di Trento spinsero Papa Gregorio XIII con la Bolla *Cum pro Munere Pastoralis* del 1580⁶⁴ e con la lettera *Emendationem Decretorum* del 1582⁶⁵ a porre di nuovo l'attenzione – a distanza di oltre 250 anni – sul Diritto canonico, confermando e dando organicità a quanto già operato nei secoli del tardo Medio Evo⁶⁶. Il nuovo intervento pontificio riconsegnò alla Chiesa romana il punto di riferimento giuridico certo e formale ricevuto dalla tradizione canonica. L'occasione fu significativa poiché con la Bolla del 1580 di fatto divennero 'ufficiali' (il termine è cautelativo) le parti del *Corpus Iuris canonici* che ancora non lo erano, con un'operazione di grande portata tecnico-giuridica⁶⁷ ma di esigua importanza concettuale, soprattutto teologica.

⁶¹ «Illas vobis sub Bulla nostra transmittimus».

⁶² «Eis, sic vobis manifestatis et cognitis, usuri de cetero in Iudiciis et in scholis».

⁶³ «Eas prompto affectu suscipiatis».

⁶⁴ Cfr. GREGORIUS PP. XIII, Constitutio: *Quum pro Munere Pastoralis*, in *Corpus*, I, coll. LXXIX-LXXXII.

⁶⁵ Cfr. GREGORIUS PP. XIII, Littera inspecturis: *Emendationem Decretorum*, in *Corpus*, I, coll. LXXIX-LXXX.

⁶⁶ «Ut [...] omnes Christi fideles his praesertim tam gravibus calamitosisque temporibus, in recta et catholica fide continere curemus, ac propterea id in primis nobis agendum et providendum sit ut omnem omnibus aberrandi ab ea occasionem subtrahamus». GREGORIUS PP. XIII, *Quum pro Munere*, coll. LXXIX-LXXX

⁶⁷ Di fatto l'assunzione del *Decretum Gratiani* quale fonte ufficiale del Diritto canonico non trasformava affatto una raccolta di *Canoni contraddittori* tra loro in 'Legge' – secondo la *vulgata traditio* – ma, come già aveva fat-

Si trattò di un'operazione complessa ed articolata che riguardò principalmente le due Collezioni di Costituzioni e Decretali che ancora restavano *Extravagantes* rispetto al *Liber Extra* e al *Liber Sextus*: le *Communes* e quelle di Giovanni XXII, documenti papali di autonoma ed originaria portata normativa che (solo) in questo modo entrarono organicamente e definitivamente nel *Corpus* normativo di riferimento ecclesiale cattolico. Del tutto diversa era, invece, la questione del *Decretum Gratiani*, ormai posto alla base dello stesso *Corpus Iuris canonici* e suo sostanziale 'nucleo' portante⁶⁸, ma del tutto privo di valore normativo, a causa della sua origine 'accademica' e, soprattutto, argomentativa e dialettica. In quell'occasione il '*Decretum Gratiani nuncupatum*' fu '*adiuncto*' poiché «aliquorum doctrina et pietate insignium virorum studio», ciò tuttavia «absque glossis», dopo averlo cioè purificato dalle molteplici intromissioni e manipolazioni che in quattro secoli lo avevano pesantemente 'intaccato' anche con l'inserimento di elementi «catholicæ veritati contraria»⁶⁹.

Per quanto l'enfasi del tempo (= *dicta*) sembri conferire alla ufficializzazione del *Corpus Iuris canonici* un qualche significato potestativo⁷⁰, in realtà, non ci si discosta dalle posizioni (= *intenta*) dei predecessori... tanto più che – in modo davvero compulsivo – la maggior parte del testo della Bolla (oltre 3/4⁷¹) riguarda le specifiche questioni connesse alla stampa del testo stesso e soprattutto alla sua protezione, con tanto di scomuni-

to Giustiniano col Digesto, non si fece molto di più che stabilire 'per Legge' il testo di riferimento per l'attività giuridica ecclesiale: quel testo e quella sua specifica versione, corretta ed emendata dai *Correctores Romani*.

⁶⁸ Si ricordi che il *Liber Extra* fu concepito e definito tale (= *extra*) proprio rispetto al *Decretum* stesso.

⁶⁹ «Verum etiam cum his, quæ ab impiis scriptoribus, tam extra in marginibus quam etiam intra aspersa fuerant catholicæ veritati contraria, revivendi, corrigendi et expurgandi curam demandavimus». GREGORIUS PP. XIII, *Quum pro Munere*, coll. LXXIX-LXXX.

⁷⁰ «Motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine omnibus et singulis in nostro et sanctæ romanæ Ecclesiæ domino» (*ivi*, coll. LXXIX-LXXX).

⁷¹ Solo indicativamente: su 1.173 parole dell'intero testo, ben 811 si trovano nella parte che stabilisce la promulgazione: *Motu proprio et ex certa nostra scientia* e regola la stampa.

che e di multe per i trasgressori⁷², stabilendo che per 10 anni esso non potesse essere stampato che a Roma, in una specifica tipografia (*ibidem*). La questione, d'altra parte, era del tutto nuova e richiedeva attenzioni che mai prima furono necessarie (come già segnalato per il *Liber Extra*)⁷³.

3. *Il Magistero pontificio sul Diritto canonico - Ius novum*

3.1. *I Codici di Diritto canonico (XX secolo)*

I tre secoli successivi alla Riforma tridentina videro il fiorire di un'ingente quantità di provvedimenti normativi, soprattutto da parte della Curia papale, anche se non mancarono Papi personalmente molto attivi nell'opera di integrazione e organizzazione dell'Istituzione romana come Benedetto XIV (Prospero Lambertini, canonista)⁷⁴. Il Concilio Vaticano I, poi, mise in risalto la necessità ormai estrema di provvedere, ancora una volta, alla risistemazione delle Fonti normative canoniche chiedendo in modo chiaro la composizione di un *Codex*

⁷² «Sub Excommunicationis maioris latae Sententiae, et quoad nunc et pro tempore in dicto nostro et romanæ Ecclesiæ dominio mediate vel immediate subiecto commorantes, etiam ultra præmissa sub amissionum librorum, ac mille ducatorum auri de Camera, pro una videlicet officio Inquisitionis hæreticæ pravitatis, et pro alia accusatori, et pro reliqua tertiis partibus Iudici exsecutori irremissibiliter applicandorum, aliisque arbitrii nostri Pœnis eo ipso si et quoties contrafactum fuerit, et per quemlibet contravenientem incurrendis». GREGORIUS PP. XIII, *Quum pro Munere*, coll. LXXXI-LXXXII.

⁷³ La preoccupazione è evidentemente connessa con la comparsa della stampa tipografica che permetteva di realizzare ovunque grandi quantità di copie del testo: proprio ciò che aveva dato l'avvio alla 'costruzione' dello stesso *Corpus* quando a Parigi, Jean Chappuis lo editò nel 1500 per propria iniziativa indipendentemente dall'apporto papale.

⁷⁴ Autore di Opere giuridiche di grande portata e spessore tecnico, oltre che di specifiche Norme che segnarono profondamente la vita ecclesiale come, p.es., l'istituzione del Concorso per diventare Parroco (cfr. BENEDICTUS PP. XIV, *Constitutio apostolica: Cum Illud*, 14 decembris 1742, in AAS, IX [1917], Pars II, pp. 495-505).

o *Breviarium Iuris canonici* sul modello di quelli civili continentali (francese ed austriaco, al momento)⁷⁵.

Fu Papa Pio X che nel 1904⁷⁶ intraprese l'opera di *semplificazione* – ancora una volta – delle Fonti del Diritto canonico⁷⁷ per renderlo più conoscibile e, pertanto, utilizzabile per il buon governo della Chiesa: ciò che, di fatto, costituiva la sua quasi *unica* preoccupazione⁷⁸. L'operazione, sebbene di grande significato per la 'politica' ecclesiastica cattolica (come rinforzo dei 'bastioni' ecclesiastici antistatali ed antimodernisti⁷⁹), rimase però *quasi esclusivamente tecnica* e funzionale, senza toccare nulla a livello di *significati* del Diritto canonico come tale, ponendosi di fatto in continuità con quanto già operato da Gregorio IX quasi sette secoli prima, dovendosi *espresamente* inserire l'opera affidata al Card. Pietro Gasparri in continuità – funzionale, politica e metodologica – con quelle di Triboniano e Raimondo di Peñafort⁸⁰: *consolidatio Iuris et Iurisprudentiae* o, se lo si vuole, *Legum et Iurium*⁸¹.

⁷⁵ Cfr. P. CIPROTTI, *Codex Iuris Canonici*, in *Enciclopedia del Diritto*, VII, Milano, 1960, p. 228. La circostanza verrà menzionata anche nella Bolla di promulgazione del *CIC* del 1917 (v. *infra*).

⁷⁶ Cfr. PIUS PP. X, *Motu proprio de Ecclesiae Legibus in unum redigendis: Arduum Sane Munus*, in *ASS*, XXXVI (1903-1904), pp. 549-551.

⁷⁷ Anche solo il confronto tra le dimensioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 coi suoi 2.414 Canoni e gli otto volumi (più uno di indici) delle 'Fonti' editate dai Cardinali Gasparri e Serédi dà un'eloquente idea della sproporzione alla quale si era giunti (cfr. *Codicis Iuris Canonici Fontes*, 9 voll., a cura di P. GASPARRI, J. SERÉDI, Roma, 1923-1939).

⁷⁸ Cfr. P. GHERRI, *Canonistica, codificazione e metodo*, Città del Vaticano, 2007, pp. 69-71; R. MERRY DEL VAL, *Pio X (Impressioni e ricordi)*, Padova, 1925, p. 92; C. FALCONI, *I Papi del ventesimo secolo*, Milano, 1967, p. 42.

⁷⁹ Terminologia utilizzata in chiave 'critica' nell'immediato post-Concilio: H. U. VON BALTHASAR, *Abattere i bastioni*, Torino, 1966.

⁸⁰ «Antiquiores prætereuntes, commemorandum heic ducimus Gratianum [...]. Post ipsum Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX, Bonifacius VIII, Clemens V cum Ioanne XXII, decessores nostri, iustinianeam opus imitati pro Iure romano, Collectiones authenticas Decretalium confecerunt ac promulgarunt». PIUS PP. X, *Arduum Sane Munus*, pp. 549-550.

⁸¹ Sul tema della consolidazione anziché codificazione del Diritto canonico si vedano: P. GHERRI, *Il primo Codice di Diritto canonico: fu vera codificazione?*, in *Apollinaris*, LXXVII (2003), pp. 827-898 (anche in: *Id.*, *Canonistica*, cit., pp. 17-97); *Id.*, *Codificazione canonica tra tecnica e sistema*, in *Eastern Canon Law*, II (2013), I, pp. 19-130. Di parere diverso è Carlo Fantappiè

Più significativa dal punto di vista teologico fu, invece, la revisione del Codice pio-benedettino realizzata dopo il Concilio Vaticano II con la finalità specifica di ‘applicare’ alla Chiesa, alla sua struttura, al suo governo ed alla sua funzionalità quanto stabilito dal Concilio stesso. In tale occasione (come si vedrà più oltre) cambiarono molti degli elementi (= *dicta et intenta*) ormai standardizzati in riferimento al Diritto canonico ‘classico’, soprattutto a causa della necessità – cattolicamente tutta *nuova* – di ‘legittimarne’ la presenza ed utilità all’interno della vita ecclesiale del dopo-Concilio, fortemente scossa da un radicato sentimento anti-giuridico affermatosi proprio dagli anni Sessanta in poi⁸².

3.2. *Il Codex Iuris Canonici del 1917*

Iniziato da Pio X nel 1904, il *Codex Iuris Canonici* fu completato e promulgato da Benedetto XV nel 1917 con la Bolla *Providentissima Mater Ecclesia*⁸³.

Tralasciando anche per i Codici le note e considerazioni più espressamente tecnico-giuridiche come già fatto per i precedenti interventi normativi, l’attenzione continua a focalizzarsi sul testo della Bolla di promulgazione, nel tentativo di cogliere attraverso di essa (= *dictum*) il sottostante concetto di Diritto canonico della Chiesa (= *intentum*).

Il primo elemento al quale porre attenzione è l’estrema somiglianza – e sostanziale omogeneità – della *Providentissima*

che parla espressamente di «una vera e propria *mutazione genetica* dell’indole e della portata delle singole Norme o ‘parti’ che, per quanto sostanzialmente identiche nel loro contenuto, una volta racchiuse e collegate tra loro e rapportate al “tutto”, cambia[va]no però la loro natura e funzione originaria» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e Modernità giuridica. II. Il “Codex Iuris Canonici” [1917]*, Milano, 2008, p. 1102).

⁸² In merito si veda: A.M. PUNZI NICOLÒ, *Il compito dei canonisti e la lotta per il Diritto (a proposito di una recente pubblicazione)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVI (1995), p. 209.

⁸³ BENEDICTUS PP. XV, *Constitutio apostolica: Providentissima Mater Ecclesia*, in AAS, IX (1917), Pars II, pp. 5-8.

Mater Ecclesia con le Bolle precedenti: elemento che conferma la *continuità del presupposto* ecclesiale e, pertanto, della concezione del Diritto canonico, anche se *trasformato* in ‘Codice’⁸⁴. Per comodità di analisi la Bolla verrà suddivisa in quattro sezioni tematiche: motivazione, finalità, elaborazione, promulgazione, del tutto omogenee con la struttura delle precedenti Bolle riguardanti il *Corpus*.

a) Le osservazioni più interessanti per la riflessione teologico-fondamentale riguardano la *motivazione* del nuovo strumento legislativo poiché in essa si concentrano gli elementi sostanziali dal punto di vista dei contenuti. Allo stesso tempo il forte risalto attribuito agli elementi ‘di circostanza’ (che, cioè, *stanno intorno*) suggerisce – come dovrà essere fatto anche in seguito per i Codici del 1983 e del 1990 – un’estrema cautela nella loro lettura ed interpretazione *dottrinali* che, di fatto, mostravano un evidente indirizzo extra-ecclesiale.

Il quadro di riferimento e collocazione teoretica del primo Codice di Diritto Canonico è chiaro: ci si trova (ancora) all’interno dello *Ius publicum ecclesiasticum* che aveva caratterizzato gli ultimi due secoli e, in particolare, della viva polemica anti-giurisdizionalista (statale) che ne aveva sollecitato la creazione⁸⁵. Le prime righe della Bolla, pur con forti – pretesi – riferimenti teologici (= *dicta*), sono indirizzate in modo evidentemente *apologetico* non tanto alla Chiesa cattolica come tale ma al *mondo giuridico esterno*⁸⁶ *al quale si vuol ricordare che*

⁸⁴ La questione non desta alcuna meraviglia anche sotto il profilo tecnico e teoretico generale, poiché si è abbondantemente dimostrato come – in realtà – il ‘Codice’ sia solo la *forma* puramente esterna di una *sostanza* per nulla mutata (*v. supra*).

⁸⁵ Per una prospettazione dell’intera tematica si veda: M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del Jus publicum ecclesiasticum*, Città del Vaticano, 2010.

⁸⁶ Si ricorda qui il Patto (segreto) di Londra del 26 aprile 1915 col quale l’Italia s’impegnava ad entrare in guerra contro l’Impero Austrungarico: all’Art. 15 Francia, Gran Bretagna e Russia s’impegnavano a sostenere qualsiasi opposizione dell’Italia contro la partecipazione della Santa Sede «in qualsiasi negoziato di pace o negoziato volto a risolvere le questioni derivanti dall’attuale guerra». Il fatto risulta ricorrente, poiché anche nel 1899 la Santa Sede era già stata esclusa, sempre per volontà italiana, dalla Conferenza dell’Aja (cfr. G. BARBERINI, *Russia zarista, Unione Sovietica comunista e Santa*

la Chiesa stessa è stata quasi la 'madre' del Diritto europeo già dall'Epoca tardo-antica... ben prima, cioè, che i Legislatori statali della Modernità (secolarizzata ed anticlericale) imponessero le 'loro' Leggi, spesso contrarie alla Chiesa stessa⁸⁷. Il tono della *polemica* si coglie con chiarezza negli espliciti riferimenti al «governo di tutte le genti», al «proprio naturale diritto di portare le Leggi», al «governo del popolo cristiano» e non solo del clero, al «contributo al mirabile progresso civile e culturale della società», al «disciplinamento dei costumi pubblici e privati», fino all'aver «fornito ampia materia per la formazione delle Leggi» (civili – *sic*)⁸⁸.

I riferimenti al «compito assegnatole dal Signore di educare e governare tutte le genti» e all'«aiuto della luce divina» non giocano, con tutta evidenza, alcun ruolo espressamente *teologico* ma meramente *politico*, trovandosi collocati, tra l'altro, all'interno di incisi testuali. Anche l'iniziale riferimento allo statuto di '*societas perfecta*' che lo stesso 'Cristo, suo Fondatore' avrebbe voluto per la Chiesa, va considerato più come un 'teologumeno' (tra l'altro di natura filosofica – *sic*) che non un reale fondamento teologico, non potendo pertanto costituire un elemento strutturale della concezione cattolica del Diritto canonico come tale. Proprio, anzi, questa specifica chiave d'interpretazione apre la porta al paradigma già indicato dello *Ius publicum ecclesiasticum* che nulla ha a che vedere con la visione teologica della Chiesa.

Rispetto alle Bolle dei secoli precedenti, indirizzate *ad intra Ecclesiae*, risalta l'abbandono della prospettiva *morale* (= la correzione di costumi, ecc.) a vantaggio di quella *politica*

Sede, in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica [www.statoechiese.it], novembre 2010, p. 1 ss.).

⁸⁷ Non va trascurato il riferimento iniziale alla *libertas Ecclesiae*.

⁸⁸ Per contro: per quanto la storia sia invocata a 'testimone' di questi fatti, il tenore *ideologico* delle affermazioni è palese, poiché né il *Corpus Iuris civilis* di Giustiniano, né i vari *Capitularia* carolingi, che costituirono di fatto i principali strumenti di 'cristianizzazione' della società civile europea, sono riconducibili ad una espressa attività 'legislatrice' della Chiesa, la quale – soltanto (*sic*) – aveva *custodito* in Occidente l'applicazione del Diritto romano dalla fine del V sec. alla metà dell'XI.

(= la legittimità della Chiesa di avere un proprio Diritto più ampio di quello statale)⁸⁹.

b) Nulla di sostanzialmente nuovo è rinvenibile nelle due sezioni riguardanti le *finalità* e la *promulgazione*, al di là della ripetizione delle motivazioni ormai strutturali della dispersione ed inaccessibilità delle Fonti, della loro disorganicità, ecc. sebbene la nuova opera legislativa (la prima vera 'Legge generale', modernamente intesa, nella storia giuridica della Chiesa⁹⁰) si proponga come il 'nuovo Codice di tutto il Diritto canonico'.

c) Qualche interesse espressamente teologico merita invece la sezione riguardante l'*elaborazione* del Codice per la sostanziale novità che essa introduce in riferimento non solo ai collaboratori per la sua redazione (elencati, come anche in precedenza) ma al coinvolgimento dell'intero Episcopato cattolico. È questa una vera novità rispetto al passato: una novità che diventerà strutturale anche per l'elaborazione dei Codici canonici successivi. Per quanto, infatti, anche le promulgazioni dei Codici, come quelle delle Decretali, risultino formalmente 'atti papali' – e, quindi, primaziali – («*motu proprio*, con certa scienza e nella pienezza della potestà apostolica della quale siamo investiti»⁹¹) in realtà l'intera loro elaborazione ha visto coinvolto a più riprese l'Episcopato sia nell'esprimere previi *desiderata* che successive *animadversiones* circa le Norme da promulgare.

⁸⁹ Si consideri proprio da questo punto di vista lo scontro in area germanica tra *kanonischen Recht* e *Kirchenrecht* avvenuto a partire dal *Kulturkampf* e che ebbe R. Shom quale suo protagonista d'eccellenza.

⁹⁰ Il termine 'Legge' (= *dictum*) ricorre 9 volte nel corso del documento: non è certo la prima volta che esso viene utilizzato nella storia del Diritto canonico, ma il suo uso (= *intentum*) in questa occasione non è paragonabile a quelli precedenti: nel Diritto classico, infatti, il termine *Lex* era un sostanziale sinonimo di *Constitutio*.

⁹¹ Formula pressoché identica a quella utilizzata da Gregorio XIII per il *Corpus*: «*Motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine*». GREGORIUS PP. XIII, *Quum pro Munere*, coll. LXXIX-LXXX.

A tal proposito, per quanto nulla si dica in merito sotto il profilo espressamente fondativo, tale condotta può essere ritenuta un autentico ‘fatto teologico’, non tanto espressivo di ‘dottrina’ (= *dicta*) ma costitutivo di contenuto dogmatico (= *intenta*)⁹². La cosa assume tanto maggior rilievo per il fatto che, mentre in passato il Papa ‘trasmetteva’ alle Università Costituzioni, Decreti e Decretali *propri* (insieme a quelli di qualche predecessore, pure sempre Papa!), nel caso del Codice si trattò di formulare una Legge ‘universale’ con validità perpetua, per tutta la Chiesa, indirizzata soprattutto al suo governo da parte dei Vescovi.

3.3. *Il Codex Iuris Canonici del 1983*

Annunciato il 25 gennaio 1959 da Papa Giovanni XXIII⁹³ insieme al progetto del Concilio Vaticano II, il nuovo Codice canonico fu promulgato, 24 anni dopo da Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica *Sacrae Discipline Leges*⁹⁴, documento che presenta alcune difformità significative rispetto a quelli sin qui esaminati: 1) innanzitutto la dimensione, ormai tale da non potersi più chiamare semplicemente ‘Bolla’⁹⁵; 2) anche la struttura testuale risulta disomogenea rispetto al

⁹² Nella linea del racconto di At 11 in cui Pietro narra come, e soprattutto, *perché* ha battezzato il pagano Cornelio e la sua famiglia. Non s’era trattato di un’iniziativa personale derivante da una propria convinzione, ma di una necessaria presa d’atto: «Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?» (At 11, 17).

⁹³ Cfr. IOANNES PP. XXIII, *Sollemnis Allocutio ad em.os Patres Cardinales in Urbe praesentes habita, die XXV ianuarii anno MXMLIX, in caenobio monachorum benedictinorum ad S. Pauli extra mœnia, post Missarum sollemnia, quibus beatissimus Pater in patriarchali basilica ostiensi interfuerat*, in AAS, LI (1959), pp. 68-69.

⁹⁴ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica: Sacrae Discipline Leges*, in AAS, LXXV (1983), Pars II, pp. VII-XIV.

⁹⁵ Sebbene dal punto di vista sostanziale, e diplomatistico, una ‘Bolla’ sia una Costituzione apostolica. Un confronto meramente indicativo tra i testi (in lingua italiana per comodità) delle due Costituzioni di promulgazione dei *Codices* evidenzia l’estensione di *Sacrae Discipline Leges* per circa 2.300 pa-

passato, con una sensibile traslazione di materiali da una sezione all'altra.

Per omogeneità di analisi si continuerà a far riferimento alle sezioni già utilizzate per la *Providentissima Mater*⁹⁶, osservando sin da subito la grande compressione – e sostanziale unificazione – di *motivazione* e *finalità*, mentre la sezione dedicata alla *promulgazione* risulta molto ampliata, inglobando una vera e propria – nuova – *sezione dottrinale*.

3.3.1. *Motivazioni, finalità ed elaborazione*

Per quanto riguarda le *motivazioni* e *finalità* del nuovo Codice di Diritto Canonico, la Costituzione rimanda espressamente alla volontà di Giovanni XXIII che ne diede l'annuncio insieme al Concilio: il nuovo Codice porta a compimento quanto già iniziato, presentandosi in qualche modo come un atto ecclesialmente dovuto⁹⁷. La differenza, in questo, con la promulgazione del Codice del 1917 e le altre promulgazioni lungo il secondo millennio è palese: non si tratta più di 'fare ordine' e 'stabilizzare' dal punto di vista tecnico le Fonti della disciplina canonica ma di dare corso ad una *vera e propria riforma* «nettamente voluta e richiesta dallo stesso Concilio, il quale aveva rivolto la massima attenzione alla Chiesa», in una prospettiva che, insieme al Concilio perseguiva «un'unica e medesima intenzione, che è quella di restaurare la vita cristiana». Un 'restauro', tuttavia, che si presenta in questa occasione di carattere più *istituzionale* (= giuridico) che non *individuale*

role mentre la *Providentissima Mater Ecclesia* ne contava circa 1.120 (poco più del 48%).

⁹⁶ Motivazione, finalità, elaborazione, promulgazione.

⁹⁷ In merito è interessante il fatto che lo stesso Giovanni XXIII abbia voluto essere l'iniziatore formale anche della revisione del Codice di Diritto Canonico, in quanto fu lui stesso ad istituire – il 28 marzo 1963, alla fine della prima Sessione conciliare – la Commissione incaricata della sua revisione, pur nella consapevolezza che essa non avrebbe potuto operare durante i lavori conciliari (cfr. *Diarium Romanae Curiae*, in AAS LV [1963], pp. 363-364); il fatto però di averla costituita rendeva irreversibile il suo – dover – operare.

(= morale): rivolto, cioè, al funzionamento ecclesiale più che alla Morale personale, come invece si erano proposte le Bolle medioevali con la loro principale attenzione verso i *costumi* del popolo e del clero.

La sezione riguardante l'*elaborazione* del nuovo Codice canonico evidenzia, al di là dei ringraziamenti ormai classici ai suoi principali protagonisti ed artefici, un ampio riferimento alla 'collegialità' della sua elaborazione. Il dato, già presente nella *Providentissima Mater* riceve qui una particolare sottolineatura poiché lo «spirito squisitamente collegiale che caratterizza e distingue il processo di origine» del Codice non solo viene evidenziato di fatto ma anche *giustificato teologicamente*: esso, infatti «corrisponde perfettamente al Magistero e all'indole del Concilio Vaticano II» dal quale la Chiesa «viene presentata come Popolo di Dio e la sua costituzione gerarchica appare fondata sul Collegio dei Vescovi unitamente al suo Capo». In questo modo la condivisione con l'Episcopato ed il suo coinvolgimento non appaiono più un semplice *dato di fatto*, com'era stato per il Codice del 1917, ma una vera *necessità teologica*. L'elemento è importante poiché costituisce una *vera novità* a riguardo del 'Legislatore sostanziale' della Chiesa cattolica⁹⁸, sembrando aprire prospettive anche in riferimento alla dinamica tra collegialità episcopale e Primato papale (*v. infra*).

3.3.2. *Promulgazione ed elementi dottrinali*

La sezione riguardante la *promulgazione*, tuttavia, introduce subito una decisa *discontinuità* proprio su questo tema poiché in essa la promulgazione del nuovo Codice canonico viene espressamente dichiarata «espressione dell'autorità pontificia». Sebbene, infatti, il «suo oggettivo contenuto ri-

⁹⁸ La formula è tecnica e deriva dalla struttura legislativa ormai stabilizzata nel mondo occidentale (statuale) che distingue nella creazione delle Leggi un Legislatore sostanziale o anche materiale (= il Parlamento) ed un Legislatore formale (= il Capo dello Stato).

specchi la sollecitudine collegiale per la Chiesa di tutti i miei fratelli nell'Episcopato» e debba essere «considerato come il frutto di una collaborazione collegiale», essa tuttavia «riveste un *carattere primaziale*». In tal modo, occorre prendere atto della non piena linearità dei due ordini di affermazioni: non linearità che, in effetti, rispecchia la complessità⁹⁹ dei rapporti tra Primato ed Episcopato delineati in *Lumen Gentium*¹⁰⁰ e nella sua *Nota explicativa præviva*¹⁰¹, in cui si parla di un'unica suprema Autorità nella Chiesa (anche in campo legislativo) inadeguatamente distinta, però, al proprio interno in due 'manifestazioni' operative: 1) il Collegio episcopale, mai senza il proprio Capo e 2) il Capo del Collegio stesso.

La sezione non si esaurisce però in questa tematica, più illustrativa che non propositiva, ma dedica amplissimo spazio (circa la metà dell'intera Costituzione) ad una sorta di *sezione dottrinale* di sapore moderatamente *apologetico* volta a giustificare il fatto stesso dell'*esistenza* del nuovo Codice, in un contesto di circostanze radicalmente diverso da quelli incontrati lungo i secoli per gli altri testi giuridici ecclesiali di portata generale. Proprio questo 'nuovo' contesto, del tutto interno alla dinamica ecclesiale¹⁰², offre – finalmente – l'occasione ed il materiale per esprimere qualcosa sulla concezione 'teoretica' della Chiesa sul Diritto canonico.

È noto come il contesto nel quale avvenne la revisione del Codice di Diritto Canonico (anni Sessanta-Settatanta del XX sec.) sia stato segnato da forti correnti antiggiuridiche intra-ecclesiali che, in nome della riscoperta dimensione *spirituale* e

⁹⁹ Intesa nel significato scientifico attuale di coesistenza di elementi, fattori, funzionalità, che si manifestano contrari ai principi tradizionali di 'non contraddizione' e 'terzo escluso', ma che di fatto non risultano tra loro conflittuali, offrendo, anzi, una percezione e necessaria concettualizzazione dei fenomeni (innanzitutto fisici) più aderente alla realtà concretamente sperimentata.

¹⁰⁰ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in AAS, LVII (1965), pp. 5-71.

¹⁰¹ Cfr. SECRETARIUS GENERALIS SS. CONCILII, Notificatio: *Nota Explicativa Præviva*, 16 novembris 1964, in AAS, LVII (1965), pp. 72-75.

¹⁰² Mentre per il Codice del 1917 si è sottolineata la loro portata 'giuspubblicistica' *ad extra*.

misterica della Chiesa (cfr. *LG* 1-7) ne pretendevano la liberazione dalla ‘corazza’ giuridica, costruita soprattutto dopo la Riforma tridentina: una ‘Chiesa della carità’ e non ‘del Diritto’, come recitava uno dei maggiori *slogan* del tempo¹⁰³. Il ricupero della dimensione popolare-pneumatologica della Chiesa in – pretesa – contrapposizione alla precedente concezione monarchico-cristologica di stampo tridentino¹⁰⁴, aveva infatti portato molti, soprattutto teologi, a dichiarare inutile l’intero impianto giuridico della precedente *societas perfecta* chiedendone l’abbandono con argomenti non dissimili da quelli dei Riformatori tedeschi del XVI secolo¹⁰⁵. Proprio nell’intento di ‘rispondere’ a queste istanze critiche, il Papa si pose – per la prima volta a questo livello – nella condizione di chi deve, e vuole, ‘spiegare’ alla Chiesa *cosa sia* il Codice di Diritto Canonico e *a cosa serva* nella vita della Chiesa cattolica. Il testo papale ha un’*importanza dottrinale* tanto maggiore poiché doveva rispondere anche alla necessità di giustificare (verso gli ambienti più conservatori, in questo caso) i profondi cambiamenti – anche istituzionali – che il Concilio Vaticano II aveva indotto nella Chiesa cattolica, tanto più se si considera che dopo il Concilio di Trento non c’erano più state vere riforme istituzionali¹⁰⁶.

¹⁰³ Cfr. L. DE ECHEVERRÍA, *Teologia del Diritto canonico*, in *Concilium*, III (1967), p. 22; M. VISIOLI, *Il Diritto canonico nella vita della Chiesa*, in *Corso istituzionale di Diritto canonico*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2005, pp. 16 e 38; P. ERDÖ, *Teologia del Diritto canonico, un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996, p. 25; A.G. URRU, *Introduzione generale al Diritto canonico*, Roma, 1999³, p. 16.

¹⁰⁴ Cfr. J.A. ESTRADA, *Il rapporto costitutivo tra Chiesa e sua missione nel nuovo millennio*, in *Apollinaris*, XCI (2018), p. 155.

¹⁰⁵ Cfr. G. SARACENI, *Riflessioni preliminari a una costituzione giuridica della Chiesa in quanto comunione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CII (1991), p. 68.

¹⁰⁶ «In Gasparri, più che in una vocazione personale, è l’ideologia che conta, e la convinzione che su quell’ideologia poggia [...]. L’ideologia di Gasparri, che scrive a fine Ottocento i suoi *Tractatus*, è veramente tridentina, e tridentino è il personaggio, e tridentina è la cifra per la comprensione del canonista, del politico del Diritto, del futuro Legislatore. [...] Cedendo alla foga del discorso, non sarebbe scorretta l’anacronica rilevazione che Gasparri è l’ultimo dei Padri tridentini». P. GROSSI, *Storia della Canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, XIV (1985), pp. 594-595.

L'ampia parte dottrinale della Costituzione apostolica può essere suddivisa in tre differenti prospettive, giustificatorie più che 'fondative': quella in qualche modo *biblica*, quella *ecclesiologica* e quella *funzionale*, finalizzate a rispondere espressamente alla «questione circa la natura stessa del Codice di Diritto canonico».

– L'approccio *biblico* si concretizza in alcuni rimandi, in realtà piuttosto labili dal punto di vista teologico (più evocativi che realmente fondativi), al «lontano patrimonio di Diritto contenuto nei libri del Vecchio e del Nuovo Testamento»: da esso deriverebbe «come da sua prima sorgente tutta la tradizione giuridico-legislativa della Chiesa». Un riferimento espresso a *Mt* 5,17 vorrebbe giustificare – in modo meramente testuale e 'nominalistico' – l'ingresso dell'esperienza veterotestamentaria nell'eredità del Nuovo Testamento in ragione del 'compimento' cristologico dell'«antichissimo retaggio della Legge e dei profeti». Non di meno, tuttavia, la sostanziale *inconsistenza* teologica dell'argomento addotto si auto-manifesta immediatamente dopo nel dover riconoscere che l'insegnamento paolino ha offerto ben altra prospettiva (= 'quantunque'), almeno in chiave soteriologica, visto che «la giustificazione non si ottiene con le opere della Legge, ma per mezzo della fede»; le due espresse citazioni di *Rm* 3,28 e *Gal* 2,16 non lasciano dubbi dal punto di vista effettivamente teologico. La parabola argomentativa (= *dictum*) si conclude affermando irenicamente che lo stesso san Paolo «né annulla l'obbligatorietà del Decalogo, né nega l'importanza della disciplina nella Chiesa di Dio», con espresse riferimenti a *Rm* 13,8-10; *Gal* 5,13.25; 6,2 e soprattutto *1Cor* 5-6. In tal modo, secondo la Costituzione apostolica: «gli scritti del Nuovo Testamento ci consentono di percepire ancor più l'importanza stessa della disciplina e ci fanno meglio comprendere come essa sia più strettamente congiunta con il carattere salvifico dello stesso messaggio evangelico», giungendo così ad indicare il Codice di Diritto Canonico come «fondato nell'eredità giuridico-legislativa della Rivelazione e della Tradizione».

Che quanto così sommariamente riportato corrisponda alla *vulgata traditio* in ambito canonistico cattolico¹⁰⁷ e raccolga la dottrina degli autori emergenti (= *à la page*) del XX secolo non va dimostrato; che, allo stesso tempo, un vaglio realmente ‘teologico’ di tale prospettiva (= *dictum*) rispetto alla ‘res’ di cui si tratta non la possa validare (né dogmaticamente, né epistemologicamente), appare altrettanto indubitabile. È questo, d’altra parte, uno degli esiti maggiormente problematici della *Kirchenrecht Teologie* promossa da K. Mörsdorf (1909-1989) e dalla c.d. Scuola canonistica di Monaco da lui fondata nel secondo dopoguerra e che egemonizzò la Canonistica continentale ed italiana post-conciliare. Si tratta di una prospettiva di ‘teologizzazione’ del Diritto canonico¹⁰⁸ che, anziché riscoprire le strutturali connessioni con la Teologia – come suggeriva il celebre editoriale di *Concilium* del 1965¹⁰⁹ – cercava invece di ‘fondare’ il Diritto canonico nella *dimensione teologica* (sarebbe meglio dire: ‘divina’)¹¹⁰ fino a farne una ‘componente’ strutturale della stessa fede¹¹¹. La questione rimane a tutt’oggi aperta nella dottrina cattolica poiché la ‘Teologia del Diritto

¹⁰⁷ Esemplicativamente si veda: G. RENARD, *Contributo allo studio dei rapporti tra Diritto e Teologia*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, XVI (1936), pp. 477-521 e la recente riedizione di: D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile. La realtà teologica del Diritto ecclesiale*, a cura di G. SCIACCA, Città del Vaticano, 2011.

¹⁰⁸ Cfr. M. ZIMMERMANN, *Théologie du Droit ou perversion du Droit?* in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989), pp. 55-63.

¹⁰⁹ Cfr. N. EDELBY, P. HUIZING, T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Editoriale*, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), pp. 7-9.

¹¹⁰ «Il Signore ha strutturato i precetti divini in modo tale che il destinatario, non solo in virtù della convinzione nella forza intrinseca della Parola, ma anche per la ragione formale che la Parola sia stata annunciata dal Figlio di Dio, sia obbligato all’obbedienza». K. MÖRSDORF, *Fondamenti del Diritto canonico*, trad. it. di S. TESTA BAPPENHEIM, Venezia, 2008, p. 184.

¹¹¹ «Il problema dell’esistenza del “*Ius canonicum*” è un problema essenzialmente teologico: appartiene al contenuto centrale della Teologia, perché appartiene al contenuto essenziale della fede» (A.M. ROUCO VARELA, E. CORECCO, *Sacramento e Diritto: antinomia nella Chiesa? Riflessioni per una Teologia del Diritto canonico*, Milano, 1971, p. 52); cfr. E. CORECCO, *Ordinatio rationis o ordinatio fidei? Appunti sulla definizione della Legge canonica*, in *Communio*, VI (1977), p. 51.

to canonico¹¹² non ha ancora trovato una propria consistenza epistemologica e la maggior parte degli autori continuano a rifiutarne l'orientamento in chiave metodologica¹¹³ che, invece, permetterebbe di interpretare correttamente le connessioni tra Diritto canonico e Sacra Scrittura¹¹⁴, almeno distinguendo la *Torah* dalla *Lex*¹¹⁵, oltre che la Morale (= il Decalogo, la salvezza) dal Diritto canonico (= la disciplina nella Chiesa)¹¹⁶.

In ogni modo, nonostante la grave inerzia testuale (= *dicta*) e concettuale (= *intenta*) che caratterizza il testo, è possibile cogliere in esso una 'ripetizione' che si manifesta come decisiva: si tratta della «importanza della *disciplina*» nella Chiesa di Dio (detto due volte)¹¹⁷; è infatti necessario «creare ordine nella società ecclesiale» cosicché «assegnando il primato all'amore, alla Grazia e al carisma, si renda più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita, sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono». Un'affermazione, questa, volta a rispondere al timore che il Codice voglia (o possa) «in alcun modo sostituire la fede, la Grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa».

Lasciato cadere l'improbabile – e per nulla probante – riferimento scritturistico, il testo ribadisce in seguito la necessi-

¹¹² Cfr. P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico: elementi per una fondazione epistemologica*, in *Apollinaris*, LXXVII (2004), pp. 679-696; Id., *Teologia del Diritto canonico: note per individuare la nuova Disciplina accademica*, in *Ius Canonicum*, XLV (2005), pp. 693-754.

¹¹³ Cfr. M. VISIOLI, *L'insegnamento*, cit., pp. 211-234.

¹¹⁴ Cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, cit., pp. 149-168.

¹¹⁵ Cfr. P. GHERRI, *Linguaggi, concetti e Diritto*, in *Linguaggi e concetti nel Diritto*. Atti della VII Giornata canonistica interdisciplinare, a cura di P. GHERRI, Città del Vaticano, 2013, pp. 519-525.

¹¹⁶ In questa prospettiva si segnala come uno degli esiti più estremi (e teologicamente inaccettabili) di questa concezione l'affermazione di Corecco secondo cui «in linea di principio, l'Ordinamento canonico considera la singola Norma disciplinare come vincolante per la salvezza» (E. CORECCO, *Il valore della Norma canonica in rapporto alla salvezza*. Prolusione per il conferimento della Laurea "*honoris causa*" [Università Cattolica di Lublino, 23 maggio 1994], in Id., *Ius et Communio. Scritti di Diritto canonico*, I, a cura di G. BORGONOVO, A. CATTANEO, Lugano-Casale Monferrato [Alessandria], 1997, p. 64).

¹¹⁷ In realtà il termine 'disciplina' ricorre quattro volte nel testo della Costituzione a partire dal suo *incipit*.

tà di «assicurare il debito ordine» ecclesiale definendo anche «alcune regole e Norme di comportamento», in particolare «le principali Norme concernenti l'esercizio del triplice ufficio affidato alla stessa Chiesa», in relazione agli «elementi fondamentali della sua struttura gerarchica e organica». Un elemento appare qui di grande interesse nel riferimento a quanto «statuito dal suo divin Fondatore oppure radicato nella Tradizione apostolica, o in ogni caso antichissima»: una formulazione testuale che *allenta* progressivamente *la connessione* – pur appena indicata (*sic*) – tra Diritto canonico e persona di Cristo, transitando attraverso la Tradizione apostolica per giungere a ciò che è, semplicemente, ‘antichissimo’. Antico e Nuovo Testamento rimangono così sull'orizzonte di una consolidata (= antichissima) prassi ecclesiale interessata prima di tutto al *funzionamento* della compagine ecclesiale stessa.

– Il secondo approccio giustificativo del Codice risulta, ad ogni effetto, quello più fondato e convincente: si tratta del suo legame al Concilio Vaticano II o, se si vuole, al suo stesso fondamento *ecclesiologico*. La prima affermazione è la più importante: «lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come vien proposta dal Magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica» espressa in *Lumen Gentium* e *Gaudium et Spes*¹¹⁸. Il Codice, anzi, «potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la Ecclesiologia conciliare» in ragione di «quel carattere di complementarità che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II», con particolare attenzione a: 1) la Chiesa come Popolo di Dio e l'autorità gerarchica come servizio; 2) la Chiesa come *communio* soprattutto tra le Chiese particolari e quella universale, tra collegialità e Primato; 3) il triplice *munus* cristologico di tutti i fedeli, espresso particolarmente nei loro diritti e doveri; 4) l'impegno ecumenico.

¹¹⁸ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: Gaudium et Spes*, in AAS, LVIII (1966), pp. 1025-1120.

– L'approccio *funzionale*, in realtà, non aggiunge molto rispetto a quanto già accennato: «il Codice di Diritto Canonico è estremamente necessario alla Chiesa»; essa, infatti,

«costituita come una compagine sociale e visibile, [...] ha bisogno di Norme: sia perché la sua struttura gerarchica ed organica sia visibile; sia perché l'esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell'amministrazione dei Sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le Leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse» (XII-XIII).

Scopo finale del Codice è il suo risultare «mezzo efficace perché la Chiesa possa progredire, conforme allo spirito del Vaticano II, e si renda ogni giorno sempre più adatta ad assolvere la sua missione di salvezza in questo mondo» (*ibidem*).

Quanto emerso dall'analisi dei contenuti offerti dalla Costituzione *Sacrae Disciplinae Leges*, al di là della grande differenza concettuale rispetto a quelli delle precedenti Bolle papali, evidenzia però ancora una volta una chiara *insufficienza* ad esprimere dal punto di vista espressamente teologico il *concetto di Diritto canonico*. La lettura, infatti, ha mostrato come l'oggetto quasi esclusivo di cui si occupa la Costituzione non è il Diritto canonico come tale (nominato una sola volta nel testo), ma il *solo* Codice di Diritto Canonico, al quale si riferisce la quasi totalità delle affermazioni sia dirette che indirette (dodici). Due sembrano essere le possibili chiavi di lettura: 1) la convinzione (in realtà ancora oggi diffusissima in ambito cattolico) che il Codice coincida con l'intero Diritto canonico¹¹⁹, perciò quanto detto dalla Costituzione sul primo vale immediatamente anche per il secondo; 2) che il Diritto canoni-

¹¹⁹ Secondo la formula usata nella *Providentissima Mater* che parlava di 'Codice di tutto il Diritto canonico'.

co come tale, in realtà, continui a non essere problema e neppure ‘tema’ nella Chiesa, per cui non serve dedicare tempo ad illustrarne concetto e fondamenti.

In realtà, passati ormai trentacinque anni dalla promulgazione del *CIC*, occorrerebbe osservare che molte delle problematiche alle quali *Sacrae Disciplinae Leges* volle opporre resistenza erano e rimangono *puramente circostanziali*, connesse in parte significativa ai punti di vista dottrinali dei suoi ‘ispiratori’ ed espressione dell’incertezza di quegli anni circa la stessa lettura da dare al Concilio Vaticano II soprattutto dal punto di vista istituzionale, come ben espresse la tensione tra ‘Popolo di Dio’ e ‘*communio*’ che portò il Sinodo dei Vescovi del 1985 (a vent’anni dal Concilio) a scegliere come chiave ermeneutica del Vaticano II non l’originaria categoria biblica valorizzata dal Concilio stesso ma quella teoretica propugnata dalla parte (allora) egemone della dottrina prevalentemente post-conciliare¹²⁰: la *communio*, appunto¹²¹. Era ed è proprio il presupposto della *communio* a porre le esigenze di ‘giustificazione’ e ‘teologizzazione’ del Codice di Diritto Canonico espresse dal Legislatore; per contro: il riferimento alla Chiesa come Popolo di Dio non avrebbe richiesto sforzi teoretici troppo difformi da quelli ormai tradizionali.

3.4. *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium del 1990*

La promulgazione del *Codex* del 1917 per la Chiesa latina aveva creato grande interesse, prevalentemente *tecnico*, pure nelle Chiese cattoliche orientali soprattutto a motivo dello stato anche delle loro Fonti giuridiche, molto più complesse ed

¹²⁰ Cfr. D. VITALI, *Popolo di Dio*, Assisi (Perugia), 2013, p. 7; S. PIÉ-NI-NOT, *Introduzione alla Ecclesiologia*, Casale Monferrato (Alessandria) 1994, pp. 31 e 116.

¹²¹ «L’Ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio (Vaticano II)». SYNODUS EPISCOPORUM, *Relatio finalis: Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*, Città del Vaticano, 1985, C1.

estese di quelle latine¹²². Fu così che lo stesso Card. Gasparri già dal 1929 aveva dato corso alla preparazione di una possibile codificazione anche del Diritto canonico orientale¹²³. I lavori occuparono alcune decine di anni portando alla progressiva (ed incompleta) promulgazione del c.d. *Codex Iuris Canonici Orientalis* (C.I.C.O.) attraverso quattro interventi legislativi di Pio XII¹²⁴. L'opera fu sospesa nel 1959 a causa dell'indizione del Concilio Vaticano II e riprese al suo termine, giungendo a compimento con la promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (C.C.E.O.) nel 1990¹²⁵.

La Costituzione apostolica *Sacri Canones*¹²⁶ con cui Giovanni Paolo II promulgò il C.C.E.O. si caratterizza per una redazione estremamente ampia¹²⁷ che differisce in modo marcato sia dalle Bolle medioevali che dalla *Providentissima Mater* del 1917. Pure questa Costituzione poi, come la precedente per il nuovo Codice latino, risulta fortemente sbilanciata su di un elemento specifico: l'*elaborazione* del Codice orientale,

¹²² Basti per questo confrontare gli otto volumi (il vol. IX contiene solo Indici) delle *Fontes* raccolte da Gasparri per il CIC (cfr. *Codicis*, a cura di P. GASPARRI, J. SERÉDI) rispetto ai diciotto volumi, spesso in più tomi, delle *Fontes* raccolte dalla Commissione preparatoria per il Codice orientale (cfr. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Codificazione canonica orientale. Fonti*, 18 voll., Roma, 1935-1946).

¹²³ Cfr. PIUS PP. XI, *Notificatio: Cum Quamplurimi*, in AAS, XXI (1929), p. 669.

¹²⁴ Cfr. PIUS PP. XII, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ, de disciplina Sacramenti Matrimonii pro Ecclesia orientali: Crebræ Allatæ*, in AAS, XLI (1949), pp. 89-117; *Id.*, *Motu proprio de Iudiciis pro Ecclesia orientali: Sollicitudinem nostram*, in AAS, XLII (1950), pp. 5-120; *Id.*, *Motu proprio de religiosis, de bonis Ecclesiæ temporalibus et de verborum significatione pro Ecclesiis orientalibus: Postquam Apostolicis Litteris, Codex Iuris Canonici Orientalis*, in AAS, XLIV (1952), pp. 65-152; *Id.*, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ, de Ritibus orientalibus, de personis pro Ecclesiis orientalibus: Cleri Sanctitati*, in AAS, IL (1957), pp. 433-603.

¹²⁵ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, auctoritate Ioannis Pauli Papæ II promulgatus, in AAS, LXXXII (1990), pp. 1061-1363.

¹²⁶ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de promulgatione Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium: Sacri Canones*, in AAS, LXXXII (1990), pp. 1033-1044.

¹²⁷ Maggiore di oltre il 31% rispetto a *Sacræ Disciplinæ Leges*: 2.560 parole, rispetto a 1.760 (considerando i testi latini).

mentre *motivazione* e *finalità* risultano assorbite all'interno di un'ampia introduzione che potrebbe essere definita come storico-spirituale. Praticamente assente, invece, è la sezione *dogmatica* che caratterizzava in modo tanto significativo *Sacrae Disciplinae Leges*: fattore che, se rende più faticoso l'approccio in chiave concettuale, soprattutto dal punto di vista teologico, continua però a confermare indirettamente sia la sostanziale *non necessità* per la Chiesa di fare affermazioni di principio sul Diritto canonico come tale, sia l'ipotesi su esposta circa la sostanziale circostanzialità che motivava e caratterizzava la sezione dogmatica di *Sacrae Disciplinae Leges*¹²⁸, confermando la non-significatività concettuale.

a) Dal punto di vista *strutturale* la Costituzione paga il prezzo di essere lo strumento di promulgazione del primo vero 'Codice' canonico delle Chiese orientali, ponendosi così nella circostanza di dover giustificare ad un intero 'mondo' ecclesiale – culturalmente molto distante da quello latino – l'esistenza di tale *nuovo* strumento¹²⁹ nel cui titolo la presenza dei *Canones* non bilancia a sufficienza l'essere, prima di tutto, *Codex*¹³⁰. *La circostanza è simile, dal punto di vista funzionale, a quella già illustrata per la promulgazione del CIC del 1983, imponendo di giustificare presso i destinatari la nuova creatura giuridica (e papale)*¹³¹. Precisamente in questa prospettiva

¹²⁸ Una circostanzialità ancora una volta 'esterna' sia al Codice che al Diritto canonico come tale, sebbene 'interna' alla Chiesa cattolica stessa, trattandosi dello scontro tra le due ali estreme sulla recezione del Vaticano II: continuità (quindi: *nulla di nuovo*) o discontinuità (quindi: *deve cambiare tutto*).

¹²⁹ In effetti i quattro 'spezzoni' del *CICO* promulgati da Pio XII non avevano costituito dal punto di vista concettuale un equivalente della promulgazione del *CIC* del 1917 per la Chiesa latina.

¹³⁰ Lungo il testo compare il termine '*Corpus*' che, probabilmente, sarebbe stato più adatto allo scopo; si evidenzia anche che il titolo fu una questione lasciata lungamente in sospenso, proprio per la sua intrinseca difficoltà. Va notato pure che già il primo nucleo di Canonici menzionato a Nicea era stato chiamato *Codex*: espressione del Diritto (civile) giustiniano culturalmente non lontana dalla mentalità bizantina antica.

¹³¹ Sebbene, infatti, il Codice del 1917 al Can. 1 dicesse «Licet in Codice Iuris canonici Ecclesiae quoque orientalis disciplina saepe referatur», tuttavia

si articola e svolge l'intera prima parte del testo che, attraverso molte citazioni anche del Concilio Vaticano II, si sforza d'inserire il nuovo strumento giuridico generale ed unitario nella lunga ed articolata storia del Diritto canonico orientale, da sempre basato sui *sacri Canones* fissati e *riconosciuti* essenzialmente dai primi grandi Concili orientali: Calcedonia (451), Costantinopoli (691), Nicea (787), espressamente nominati. A tal proposito vale la pena segnalare l'assenza di espressi riferimenti biblici (*sic!*) e la concentrazione, per contro, su ciò che nelle Chiese orientali risulta essere 'apostolico' e 'antichissimo' (anche se il termine non viene espressamente usato¹³²), nello sforzo evidente d'inserirsi in una linea di continuità della prassi e concezione ecclesiale. Quasi del tutto assenti risultano gli elementi specificamente teologici, al di là dei richiami alla legittima 'varietà' dei Riti¹³³ che esprime la cattolicità della Chiesa e ne costituisce una ricchezza.

A un livello inferiore, ma non secondario, si pone l'attenzione all'ambito ecumenico, visto che i *sacri Canones* – concentrati nel primo millennio cristiano – sono patrimonio comune di tutte le Chiese dell'Oriente, esplicitando in merito che «il nuovo Codice non solo non crea il minimo ostacolo, ma è piuttosto di grande giovamento» all'ecumenismo.

b) La sezione riguardante la lunga *elaborazione* del Codice orientale (1929-1990) non offre grandi spunti teologici, se si eccettua un elemento, già emerso seppure in modo differente per il Codice latino del 1983: «questo Codice “lo hanno fatto gli Orientali”», cosicché, nonostante la sua promulgazione risulti essere (anche se non espressamente affermato per probabili motivi ecumenici) *primaziale*, il Legislatore materiale appare anche in questo caso diverso da quello formale. Il – doppio –

continuava precisando che «ipse tamen unam respicit latinam Ecclesiam, neque orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam orientalem afficiunt», rimanendo sostanzialmente estraneo alle Chiese orientali se non per quanto riguardava i rapporti con la Sede apostolica romana.

¹³² Com'era stato, invece, in *Sacrae Disciplinae Leges*.

¹³³ Tecnicamente intesi come «patrimonio liturgico e teologico, spirituale e disciplinare delle singole Chiese che hanno origine dalle venerabili tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana» (IOANNES PAULUS PP. II, *Sacri Canones*).

dato (= *CIC* e *C.C.E.O.*) è di grande importanza per lo studio in corso, poiché – *cauta forma promulgationis* – i tre Codici canonici del XX secolo non possono più essere individuati come Diritto pontificio ma effettivamente come Diritto ecclesiale, tanto più il Codice orientale all'interno del quale il peso di Costituzioni e Decretali papali (= il *Corpus Iuris canonici*) è del tutto marginale a livello di Fonti. In una linea parallela si può apprezzare anche l'uso dei termini 'riconoscere/riconoscimento' per indicare l'attività dell'Autorità superiore verso i Canoni stessi, i quali 'esistono' – in qualche modo autonomamente, in ragione delle dinamiche ecclesiali – e vengono poi autoritativamente 'riconosciuti'.

c) Sempre in *chiave teologica*, va osservato che nella sezione dedicata alla promulgazione si richiama espressamente l'*affetto collegiale* attraverso il quale Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi «hanno collaborato» con gli Organismi romani per la redazione del Codice stesso: elemento che conferma quanto appena sottolineato, equilibrando ulteriormente il rapporto collegialità-Primato. In realtà al lavoro «in modo collegiale» si era già fatto riferimento anche in sede elaborativa. In tal modo l'autorità papale utilizzata per la promulgazione del Codice si *riduce a sancire* in modo definitivo¹³⁴ un lungo percorso, sia ecclesiale (= le Tradizioni orientali) che collegiale (= l'apporto delle Gerarchie particolari), che non ha nel Papa stesso né la sua *causa causans* né la sua *sola/princeps virtus*.

Conclusivamente: pur nella carenza di specifici elementi di valore intrinsecamente teologico, è tuttavia possibile individuare alcuni che meritano attenzione nella prospettiva concettuale che ci occupa in questa sede.

Innanzitutto dal punto di vista terminologico vale la pena evidenziare l'importanza del termine 'disciplina' (usato 6 volte) e 'disciplinare' (usato 3 volte); anche il termine 'ordine' ha una sua ricorrenza significativa (4 volte), così come 'ordinamento' (3 volte). Poiché gli stessi termini sono utilizzati anche in *Sacrae Disciplinae Leges* pare possibile indicarli come ele-

¹³⁴ Si tratta, cioè, del già indicato 'riconoscimento formale'.

menti non solo *ricorrenti* ma anche *strutturanti* il pensiero sul Diritto canonico espresso nei Codici, da intendersi prima di tutto ed essenzialmente come *disciplina* e *ordolordinatio*, anziché *Ius*, *Lex*, *potestas*. Non va sottovalutata neppure l'affermazione sulla equivalenza tra le Leggi latine e i Canoni orientali: fattore, anche questo, che allarga la concezione delle Norme canoniche al di là della loro denominazione tecnica, tant'è che anche il Codice latino è costituito da Canoni.

4. *Considerazioni conclusive*

L'indagine sin qui svolta sui documenti giuridici di massimo livello della Chiesa cattolica in tema di *natura* (meglio sarebbe dire: identità) e *fondamenti* del Diritto canonico, mette in luce alcuni elementi in buona parte inattesi per chi, sino ad oggi, non abbia dedicato specifica attenzione ai *rapporti epistemologici* tra Diritto canonico e Teologia.

Due appaiono le constatazioni formali di prima evidenza:

- nei documenti costitutivi (= *Constitutiones*), quelli cioè attraverso i quali si 'costruisce' la realtà istituzionale e giuridica della Chiesa cattolica, non si parla praticamente mai del Diritto canonico come tale; il tema risulta sostanzialmente irrilevante e non assume rilievo se non *indirettamente* nella promulgazione del *CIC* del 1983;
- esiste un enorme sbilanciamento tra il limitatissimo insegnamento ecclesiastico ufficiale e l'amplissima dottrina degli autori nella materia in esame. Il Diritto canonico, infatti, ha un'ampia trattazione intra-disciplinare, prolungata nei secoli, ma ricadute effettive molto ridotte sul piano teoretico fondamentale dell'insegnamento¹³⁵.

Dal punto di vista sostanziale si segnalano tuttavia elementi di grande significato e valore, proprio in chiave teologica:

¹³⁵ Che, *ad intra Ecclesiae*, si concentra quasi unicamente in ciò che riguarda fede e costumi (cfr. Cann. 749, 750 e 752).

- 1) il Diritto canonico si presenta nella pratica ecclesiale dei primi quindici secoli (cioè fino al *Corpus Iuris canonici*) come un 'fatto' che va semplicemente gestito;
- 2) l'ambito d'interesse del Diritto canonico riguarda prima di tutto la vita dei chierici e poi dei consacrati (= monaci e religiosi) e, solo alla fine, dei laici;
- 3) compito del Diritto canonico è il controllo e la gestione dei comportamenti di maggior ricaduta sulla vita e missione della Chiesa, soprattutto in sede di governo (= *Litteræ decretales*) e Giudizio;
- 4) il Diritto canonico è necessario alla vita della Chiesa a causa della consolidata ed inevitabile tendenza degli uomini al litigio, all'ingiustizia, all'infedeltà;
- 5) del Diritto canonico non si parla tendenzialmente in termini di *Ius* o di *Lex* ma di *disciplina* e *ordo*;
- 6) una qualche specifica ed immediata 'derivazione' divina del Diritto canonico non appare praticamente mai in termini fondativi, per quanto il c.d. Diritto divino delimiti senza esitazioni i limiti reali della normatività ecclesiale¹³⁶.

Si tratta di pochi elementi che, tuttavia, presentano un quadro di grande interesse e prospettiva dal punto di vista espressamente *teologico*. Se, infatti, il Diritto canonico può – e *deve* – essere completamente iscritto nella 'prassi' ecclesiale, anche la sua *effettiva* presenza e significatività per la vita della Comunità dei discepoli di Cristo risulta del tutto funzionale ed accessoria: come, d'altra parte, è sempre stato *nei fatti* (= *res*), al di là di ogni enfasi specifica di singole circostanze (= *dicta*), spesso impostesi alla Chiesa dall'esterno (eresie, scismi, persecuzioni, *libertas Ecclesiae*...).

La cosa risulta tanto più evidente se si rapporta il Diritto canonico come tale con il Diritto civile via via vigente negli stessi luoghi e tempi lungo la storia. L'Oriente in questo offre una maggior leggibilità dei fatti, che potrebbe essere efficace-

¹³⁶ Cfr. P. GHERRI, "Ius divinum": *inadeguatezza di una formula*, in *Ius divinum*. Atti del XIII congresso internazionale di Diritto canonico (Venezia, 17-21 settembre 2008), a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2010, p. 488.

mente utilizzata anche per cogliere in modo adeguato e non ideologico alcune significative questioni occidentali.

– L'unità sociale e politica dell'Impero, romano e poi bizantino, in Oriente ha fatto sì che, soprattutto da Giustiniano in poi (VI sec.), fosse il Diritto civile ad occuparsi di una grande quantità di questioni circa l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ecclesiali, offrendo in tal modo – soprattutto alla Chiesa bizantina – un *supporto* gestionale e funzionale (oltre che giudiziale e penale) espressamente complementare a quanto la Chiesa aveva (più o meno) autonomamente stabilito nei *sacri Canones* adottati dai diversi Concili e Sinodi locali. Proprio la cristianizzazione socio-politica dell'Impero ed il crescente intervento del Legislatore civile in materia di Culto pubblico, *status* di chierici e monaci, protezione dei beni ecclesiastici, ecc. portarono alla creazione di un'ampia Legislazione imperiale in materia ecclesiastica: un vero e proprio Diritto ecclesiastico che permise alla quasi totalità delle Chiese orientali già dal primo millennio (e più ancora dopo lo Scisma dell'XI sec.) di non aver alcuna necessità di ampliare i *sacri Canones* ricevuti dalla Tradizione per poter affrontare le nuove problematiche che la vita quotidiana continuava a porre. La successiva 'nazionalizzazione' della maggior parte delle stesse Chiese orientali mantenne ed estese tale assetto giuridico almeno fino al XIX secolo, perpetuandolo, senza creare alcun vero problema. Praticamente mai, in effetti, si posero in Oriente la questione del c.d. giurisdizionalismo e delle risposte correlate: *libertas Ecclesiae* e *Ius publicum ecclesiasticum*, tipiche del mondo occidentale.

– Il sostanziale parallelo con quanto accaduto in Europa centrale a seguito della Riforma del XVI secolo risulta facile; tanto più che l'intervenuta assenza del clero, dei monaci e dei religiosi, così come la riduzione dei Sacramenti – soprattutto quelli più complessi, anche nella loro gestione pratica (Ordine e Matrimonio) – rese le Norme 'secolari' (= Diritto ecclesiastico) più che sufficienti alle necessità funzionali di quelle che divennero, anche in Occidente, in conseguenza del principio '*curia Regio eius religio*' (Pace di Augusta, 1555) vere 'Chiese di Stato', ancor oggi tali.

– Diversa fu, invece, la vicenda occidentale-latina. Il crollo dell'Impero d'Occidente davanti alle invasioni barbariche e la sua ripopolazione da parte di genti in maggior parte d'origine germanica e slava generò per lunghi secoli una situazione in qualche modo opposta nella quale fu la Chiesa romana – il Papa, in particolare – ad assumere, soprattutto in Italia, anche molte funzioni pubbliche di natura secolare che rimasero nelle mani sue e dei Vescovi fino almeno al delinearsi dei primi Stati nazionali, oltre il Medio Evo.

Il percorso sin qui effettuato in prospettiva espressamente teologica attraverso l'esame delle più alte Fonti normative della Chiesa alla ricerca del 'concetto' – eventualmente teologico – di Diritto canonico ha messo in risalto senza possibili esitazioni quanto già era stato lucidamente affermato, in ambito di fatto equivalente, alla fine degli anni Sessanta del Novecento:

«Una Teologia cattolica del Diritto che abbia un proprio statuto non solo non esiste praticamente nei fatti, ma la sua legittimità è contestata per principio [...] il Diritto appartiene alla natura umana; esso rileva pertanto nella Filosofia e non nella Teologia»¹³⁷;

e ancora:

«la Teologia del Diritto – intesa nel senso, divenuto tecnico nella Teologia protestante, di riflessione sul fondamento teologico del Diritto – è una Disciplina che non ha alcuna corrispondenza nella Teologia cattolica»¹³⁸.

¹³⁷ W. STEINMÜLLER, *Evangelische Rechtstheologie*, Köln-Graz, 1968, p. 7.

¹³⁸ I. HOFFMANN, *Droit canonique et Théologie du Droit*, in *Revue de Droit Canonique*, XX (1970), p. 289.

PAOLO GHERRI, Il concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale

In tema di ‘fondamenti’ del Diritto canonico si è spesso fatto riferimento ad istanze di preteso stampo teologico, trascurando del tutto quello che – invece – il Legislatore ecclesiale aveva affermato (ed eventualmente disposto) in occasione delle Promulgazioni di natura generale del Diritto canonico stesso: dal *Liber Extra* al *CCEO*.

Lo studio ripercorre i testi delle Costituzioni apostoliche di promulgazione, dalla *Rex Pacificus* del 1234 alla *Sacri Canones* del 1990, evidenziando ‘che cosa sia’ secondo il Legislatore stesso, il Diritto canonico, prima ed oltre ogni narrativa dottrinale.

Parole chiave: fondamenti del Diritto canonico, Codici di Diritto canonico, *Corpus Iuris canonici*, promulgazione.

PAOLO GHERRI, The concept of Canon Law in the pontifical documents of general legislative promulgation

Often, about the ‘foundations’ of Canon Law, statements of an alleged theological nature are referenced, completely ignoring what the ecclesial Legislator affirmed (and possibly adjudicated) during the general Promulgations of Canon Law itself: from *Liber Extra* to *CCEO*.

This essay traces the texts of the Apostolic Constitutions that promulgated canonical norms, from the 1234 *Rex Pacificus* to the 1990 *Sacri Canones*, highlighting ‘what Canon Law is’, according to the Legislator himself, before and beyond any doctrinal teaching.

Key words: foundations of Canon Law, Codes of Canon Law, *Corpus Iuris canonici*, promulgation.

INDICE DEL FASCICOLO 3 2021

Miscellanea

Angela Maria Punzi Nicolò, “Grazian, che l’uno e l’altro foro aiutò...” Il Graziano di Dante 627

Laura Palazzani, La condizione anziana e la questione della selezione per l’accesso alle cure nell’ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici e biogiuridici 637

Paolo Gherri, Il concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale..... 663

Francesca Pulitanò, Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità *ex lege Aquilia* e cause di giustificazione..... 707

José Antonio González Romanillos, La relevancia penal del *consilium* 739

Laura Maria Franciosi, Il tempo nei contratti internazionali 773

María Mut Bosque, La respuesta de las instituciones de la Unión Europea ante los actos de carácter islamofóbico, antisemita y anticristiano en Europa 807

Manuel Ganarin, Annotazioni sulla possibile riforma del *Codex Iuris Canonici* in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l’ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio 845

Archivio giuridico Filippo Serafini

*Michele Grazia, In somnis peccare: la repressione
dell'attività onirica nei Libri Penitenziali* 857

Recensioni 907

Presentazione del Gruppo di ricerca

***“Sede romana totalmente impedita e status giuridico
del Vescovo di Roma che ha rinunciato”*** 921

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.